

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 9 del 30 Marzo 2024

SOMMARIO

1. L. N. 25/2024 - Tutela penale del personale scolastico.....	2
2. D.LGS. N. 29/2024 - Politiche a favore delle persone anziane	3
3. D.M. 232/2023 - ATTIVITA' E PROFESSIONI SANITARIE - Determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative - In vigore dal 16 marzo	4
4. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - Disposta la cancellazione dal Registro delle imprese di 24.557 società cooperative non più attive	5
5. CALAMITA' NATURALI - PMI PESCA E ACQUACOLTURA - Fissate le regole per la concessione di contributi per la stipula di polizze assicurative per danni meteo	5
6. D.M. N. 34/2024 - INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA - Modifiche al regolamento per conseguire l'abilitazione	6
7. L. N. 36/2024 - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo	8
8. TITOLARITA' EFFETTIVA - Il TAR del Lazio non ha ancora sciolto la riserva sul ricorso discusso il 27 marzo scorso - Dal 28 marzo ripristinate le comunicazioni al registro	9
9. ZLS - In arrivo il decreto che regola la istituzione delle Zone Logistiche Semplificate	10
10. PNRR - In arrivo il nuovo decreto Pratiche ecologiche - Contributo in conto capitale per biogas, trattori a biometano e azioni di efficienza in agricoltura - Stanziati 193 milioni di euro	11
11. L. N. 18/2024 - L. N. 21/2024 - ASSEMBLEE SOCIETARIE ONLINE FINO AL 31 DICEMBRE 2024 - Legittime le clausole statutarie di convocazione telematica - Il punto della situazione	12
12. D.L. N. 19/2024 - DURC E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - Dal 2 marzo nuove regole per i benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro	14
13. FONDO PICCOLI COMUNI - Manutenzione strade comunali - Pubblicato l'avviso - Istanze entro il prossimo 29 marzo	15
14. ENTI LOCALI - QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD FC80U PER L'ANNUALITA' 2022 - Compilazione e trasmissione entro il prossimo 25 maggio	15
15. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI MIGRANO AL POLO STRATEGICO NAZIONALE - Pubblicato nuovo Avviso - Domande entro il prossimo 31 maggio.....	16
16. AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA - Consultazione operatori economici - Criteri di selezione - Non ammissibile il criterio dell'ordine cronologico dei primi cinque arrivati	17
17. ANCI - Online due quaderni operativi su contrattazione integrativa territoriale e reclutamento di giovani	18
18. RETI IDRICHE - Alla Cabina di regia ammesse opere per 13,5 miliardi di euro - Alla ricerca dei fondi necessari.....	18
19. FONDO PER I CAMMINI RELIGIOSI - Pubblicato il decreto che definisce i criteri per la ripartizione della dotazione finanziaria integrativa	19
20. INTELLIGENZA ARTIFICIALE - L'ONU adotta la prima risoluzione globale	20
21. AUTOVELOX E TUTELA DELLA PRIVACY - Le raccomandazioni di Garante.....	21

22. GARANTE PRIVACY - Dal 28 marzo in vigore il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling	21
23. NOTARIATO - Le nuove fattispecie di plusvalenze immobiliari a seguito di interventi che abbiano goduto del beneficio del superbonus.....	22
24. CNDCEC - Pubblicati i modelli di relazione del collegio sindacale di società di capitali.....	23
25. PROFESSIONISTI - ATTI DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO - Fissate le nuove modalità di pagamento tramite conto corrente unico nazionale.....	23
26. GARANTE PRIVACY - La Segnalazione al Parlamento e Governo sul regolamento UE per l'intelligenza artificiale - La designazione delle autorità competenti	24
27. AgID - Online il report sui servizi vigilati	25
28. REVISORI LEGALI - Istruzioni per la formazione continua triennio 2023-2025	25
29. XBRL ITALIA - Pubblicate sul sito dell'AgID le tassonomie per il deposito del bilancio dei Confidi minori.....	26
30. XBRL ITALIA - Bilancio e rendiconto per cassa degli ETS - Tassonomia ETS 2022-05-31 in Pubblica Consultazione fino al prossimo 5 settembre	26
31. ONLUS - Le esenzioni Iva nel passaggio a Enti del Terzo settore	26
32. BONUS SOCIALE LUCE - Dal prossimo 1° aprile cessa il contributo straordinario.....	27
33. AGENTI E MEDIATORI DI ASSICURAZIONE - Ritenuta d'acconto su provvigioni dal 1° aprile - Le istruzioni pratiche dell'Agenzia delle entrate	28
34. IMPIEGO GAS TOSSICI - Revisione quinquennale delle patenti di abilitazione rilasciate nel 2019	29
35. TIROCINI - Dalla Commissione UE nuove garanzie e tutele.....	29
36. SCIOPERO - Illecito se danneggia la produttività dell'azienda – Decisione della Cassazione	30
37. DONAZIONI INDIRETTE E DONAZIONI INFORMALI - Niente imposta senza registrazione - Decisione della Corte di Cassazione	30
38. MOBILITA' ELETTRICA - Al via la Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica	31
39. GARANTE PRIVACY - No all'uso del riconoscimento facciale per controllo presenze - Sanzionate cinque società che trattavano illecitamente dati biometrici	32
40. GARANTE PRIVACY - Compendio sul trattamento dei dati personali attraverso piattaforme volte a mettere in contatto i pazienti con i professionisti sanitari accessibili via web e App	32
Altre notizie in breve	33
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	36

1. L. N. 25/2024 - Tutela penale del personale scolastico

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024, la **Legge n. 25 del 4 marzo 2024**, recante modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del Codice penale e altre disposizioni per la **tutela della sicurezza del personale scolastico**.

Il provvedimento - **in vigore dal 30 marzo 2024** - interviene per garantire la protezione del personale della scuola, prevedendo una stretta penale a tutela della sicurezza dei docenti.

La legge, messa a punto per contrastare i fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro familiari, nei confronti del personale della scuola, si compone di sette articoli ed opera su due piani:

- **monitoraggio e sensibilizzazione;**
- **modifiche penali: nuove aggravanti.**

Da una parte, si interviene con disposizioni a livello di:

- **monitoraggio e studio**, mediante istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico;
- **informazione e sensibilizzazione**, prevedendo apposite iniziative di comunicazione istituzionale da parte del Ministero dell'istruzione e del merito nonché l'introduzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico.

Dall'altra, si interviene sul versante penalistico-sanzionatorio con misure che si sostanziano:

- nell'introduzione di un'**aggravante comune**;
- nella modifica delle fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale, con previsione di specifiche **aggravanti a effetto speciale** qualora il fatto sia commesso

in danno di dirigenti scolastici o personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

LINK:

[Per consultare il testo della L. n. 25/2024, cliccare QUI.](#)

2. D.LGS. N. 29/2024 - Politiche a favore delle persone anziane

Approvato dal Consiglio dei Ministri dell' 11 marzo scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024, il **Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29**, recante "**Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33**".

Il decreto è stato emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della [Legge 23 marzo 2023, n. 33](#), recante "**Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane**".

Con questo decreto attuativo vengono dettate:

A. disposizioni volte a promuovere:

- la dignità e l'autonomia,
- l'inclusione sociale,
- l'invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità della popolazione anziana, anche attraverso l'accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanità preventiva e di telemedicina a domicilio,
- il contrasto all'isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva,
- la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e la coabitazione intergenerazionale,
- lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento.

B. disposizioni volte:

- **a riordinare, semplificare, coordinare e rendere più efficaci** le attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e
- **ad assicurare la sostenibilità economica e la flessibilità dei servizi di cura** e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

Ai fini delle disposizioni previste dal decreto:

- per «**persona anziana**» è da intendere la persona che ha compiuto 65 anni;
- per «**persona grande anziana**» è da intendere la persona che ha compiuto 80 anni;
- per «**persona anziana non autosufficiente**» è da intendere la persona anziana che, anche in considerazione dell'età anagrafica e delle disabilità pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale.

Spetta al **Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA)** - istituito dall'articolo 2, comma 3, della L. n. 33/2023 - indicare nel «**Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana**», i **criteri generali per l'elaborazione dei progetti di promozione della salute e dell'invecchiamento attivo**, degli interventi di prevenzione della fragilità e dell'esclusione sociale e civile, nonché dei servizi di carattere sociale, sanitario o sociosanitario, da attuare a livello regionale e locale.

Il CIPA garantisce inoltre il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo ai soggetti fragili e non autosufficienti, nonché la rilevazione continuativa delle attività svolte, dei servizi erogati e delle prestazioni rese, anche avvalendosi del Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA), per quanto di competenza.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), della L. n. 33/2023, al fine di sostenere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei **caregiver familiari**, viene riconosciuto il valore sociale ed economico per l'intera collettività dell'attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone anziane e di persone

anziane non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità (art. 39).

Il **caregiver familiare**, in relazione ai bisogni della persona assistita, si prende cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali. Si rapporta con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari secondo il progetto personalizzato e partecipato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3. D.M. 232/2023 - ATTIVITA' E PROFESSIONI SANITARIE - Determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative - In vigore dal 16 marzo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2024, il **decreto 15 dicembre 2023, n. 232** del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che riporta il regolamento recante le nuove regole sui **massimali minimi di garanzia** delle **polizze assicurative** e gli **obblighi di pubblicità e trasparenza** in capo alle strutture e agli esercenti le professioni sanitarie.

Il provvedimento rappresenta il più atteso contributo alla piena realizzazione della [legge 8 marzo 2017 n. 24](#), recante "*Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie*" (c.d. "Legge Gelli").

Il regolamento si **compone di quattro titoli**:

- Titolo I - Disposizioni generali (artt. 1 e 2);
- Titolo II - Requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione (artt. 3 - 8);
- Titolo III - Requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe (artt. 9 - 17);
- Titolo IV - Disposizioni finali (artt. 18 e 19).

Nel provvedimento - **in vigore dal 16 marzo 2024** - sono disciplinati:

- i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie,
- i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio,
- le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché
- la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati (art. 2).

Con riferimento ai contenuti della disciplina e, in particolare, all'oggetto della garanzia assicurativa obbligatoria, l'articolo 3 prevede **gli obblighi della garanzia assicurativa**:

1. **per le strutture sanitarie** a copertura dei propri rischi di responsabilità contrattuale verso terzi e prestatori d'opera, anche per i danni causati dagli ausiliari, nonché dei rischi di **responsabilità extracontrattuale** ex art. 2043 Codice civile degli esercenti la professione sanitaria;
2. **per l'esercente attività libero professionale che ha assunto una obbligazione contrattuale con il paziente**;
3. **per l'esercente la professione sanitaria** per le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga.

L'esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie.

L'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura (art. 3, comma 4).

L'articolo 4 riporta i **massimali minimi di garanzia** delle coperture assicurative dei contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso terzi.

Le imprese assicurative dovranno adeguare i contratti di assicurazione in conformità ai nuovi requisiti minimi previsti **entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto** (art. 18, comma 2).
Stesso termine per le strutture sanitarie che dovranno adeguarsi alle misure organizzative e finanziarie previste per le c.d. "misure analoghe" (art. 18, comma 4).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto n. 232/2024, cliccare QUI.](#)

4. MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - Disposta la cancellazione dal Registro delle imprese di 23.411 società cooperative non più attive

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024 - Supplemento Ordinario n. 13, il **decreto direttoriale dell' 8 marzo 2024 recante lo scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 23.411 società cooperative.**

Al fine di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio nazionale, dopo aver verificato il mancato deposito dei bilanci di esercizio da oltre cinque anni e l'assenza di valori patrimoniali immobiliari, è stata disposta la cancellazione dal Registro delle imprese di 24.557 società cooperative,

I creditori o gli altri interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, **presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.**

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale - Lazio di Roma** nel termine di sessanta giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni, entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il decreto segue il precedente scioglimento senza nomina del commissario liquidatore di 4.250 società cooperative che continuavano ad essere iscritte nel Registro delle Imprese nonostante non fossero più attive, adottato con il [Decreto del 22 settembre 2023](#).

Ricordiamo che con l'[articolo 40 del D.L. n. 76/2020](#) (c.d. "Decreto Semplificazioni"), **convertito dalla L. n. 120/2020**, sono state rese più rapide le procedure di **cancellazioni dal Registro imprese delle società cooperative** che non hanno depositato i bilanci per oltre **cinque anni**.

Alla chiusura di ogni semestre solare, le Camere di Commercio hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'**elenco degli enti cooperativi, ache in liquidazione ordinaria**, che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

L'autorità di vigilanza procederà, quindi, a verificare l'**assenza di valori patrimoniali immobiliari**, effettuando un'indagine massiva nei pubblici registri, per accedere ai quali verranno stipulate apposite convenzioni con le autorità competenti.

Al termine delle verifiche, il Ministero **provvederà allo scioglimento delle cooperative senza nomina del liquidatore**, con provvedimento da iscriversi nel Registro delle imprese.

Segnaliamo che con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024](#), il **numero delle società cooperative sciolte senza la nomina del commissario da 24.557 è stato rettificato in 23.411.**

LINK:

[Per consultare il testo del decreto con l'allegato elenco delle cooperative da cancellare dal Registro delle imprese, cliccare QUI.](#)

5. CALAMITA' NATURALI - PMI PESCA E ACQUACOLTURA - Fissate le regole per la concessione di contributi per la stipula di polizze assicurative per danni meteo

Il 13 marzo scorso, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha [pubblicato](#), sul proprio sito istituzionale, il testo del **D.M. 9 febbraio 2024, Prot. 0065184 con le regole per la**

gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali **o eventi di portata catastrofica, da apizozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive**, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del Regolamento (Ue) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Il decreto è stato successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2024 ed è pertanto **entrato in vigore il 22 marzo 2024**.

Il presente decreto disciplina le modalità operative per la gestione degli interventi di cui al Fondo di solidarietà nazionale per le imprese e i consorzi dell'acquacoltura e della pesca finalizzati alla compensazione e all'indennizzo dei danni alle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, nonché alle strutture aziendali, agli impianti produttivi e alle infrastrutture delle stesse imprese **causati da calamità naturali** di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Per "**calamità naturali**" si intendono terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di origine naturale.

All'articolo 2 del decreto vengono indicati gli **interventi finanziabili** per i danni causati alla produzione del settore della pesca e dell'acquacoltura e ai mezzi di produzione della pesca e dell'acquacoltura e al successivo articolo 3 si dispone che i costi ammissibili sono i **costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale**, valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione.

Possono beneficiare degli aiuti le **microimprese, piccole e medie imprese**, come definite nell'allegato I al regolamento (UE) 2022/2473, **attive nel settore della produzione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura** colpite da eventi calamitosi che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale 9 febbraio 2024, cliccare QUI.](#)

6. D.M. N. 34/2024 - INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA - Modifiche al regolamento per conseguire l'abilitazione

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2024, il **decreto 1 febbraio 2024, n. 34** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che riporta il regolamento recante **modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17**, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola».

Si tratta di una norma "**salva-autoscuole**", vista la carenza sempre più ampia di personale, denunciata negli anni, e che va incontro anche alle difficoltà degli utenti per corsi ed esami.

Il decreto che **semplifica l'iter per il conseguimento del titolo di istruttore di scuola guida**. Per accedere ai corsi di formazione sarà sufficiente essere in possesso delle patenti di categoria BE e CE e avere un'età minima di 21 anni.

Il decreto interviene inoltre sulla **disciplina degli esami e dei programmi dei corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola**, prevedendo contenuti formativi specificatamente mirati a sensibilizzare gli utenti ad un rapporto più corretto con la strada per innalzare i livelli di sicurezza stradale.

Le nuove disposizioni saranno applicate ai corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore e precisamente, a decorrere **dal prossimo 6 aprile**.

Ai corsi avviati prima di tale data e ai relativi esami continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al tempo dell'avvio o autorizzazione dei corsi stessi.

Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ferma restando la validità degli attestati di frequenza dei corsi di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o

di istruttore erogati prima della predetta data di entrata in vigore, **tutti gli esami per conseguire o estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di autoscuola dovranno conformarsi alle disposizioni del presente regolamento.**

E' consentita la compartecipazione ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di formazione iniziale o di estensione dell'abilitazione di insegnante o di istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare le sole parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.

Con il presente decreto si procede, tra l'altro, alla **modifica delle previsioni di cui agli articoli 5 (Abilitazioni di istruttore) e 6 (Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17 del 2011**, onde consentire il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola anche ai soggetti in possesso delle sole patenti di categoria B e C, ove l'attività di insegnamento riguardi tali categorie di patenti.

Vengono, di conseguenza, **aggiornati:**

- a) **il programma della formazione iniziale** per insegnanti e istruttori e le relative modalità di esame, nonché
- b) **i contenuti dei programmi della formazione iniziale e periodica**, con particolare riferimento all'evoluzione della tecnologia a bordo dei veicoli, ai nuovi studi in materia di incidentistica stradale, alla tutela dell'utenza debole e alle esigenze di formazione di allievi con disturbi specifici dell'apprendimento.

Con la **sostituzione dell'articolo 5 del D.M. n. 17/2011**, l'istruttore di guida può essere abilitato a:

- a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
- b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
- c) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
- d) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.

Ai soli fini dell'avvio dell'attività di autoscuola, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), n. 5).

Con la **sostituzione del comma 1 dell'articolo 6 del D.M. n. 17/2011**, vengono aggiornati i **requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola**, che dal 6 aprile saranno i seguenti:

- a) **età non inferiore a ventuno anni;**
- b) **diploma di istruzione secondaria di secondo grado;**
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- d) **patente di guida**, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
 1. BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 2. A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 3. BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);
 4. A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d);
- 5. BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.**

In sostanza, con la nuova norma, saranno meno severi i criteri per conseguire il titolo di istruttore di guida, in quanto servirà **essere in possesso delle patenti di categoria BE e CE** (e avere un'età minima di 21 anni). Oggi invece occorre avere la patente DE, che richiede molto più tempo (si ottiene a 24 anni).

In questo modo, le scuole guida potranno fronteggiare più rapidamente la carenza di personale, problema denunciato varie volte negli anni senza successo da alcune associazioni di categoria (Confarca e Unasca), senza che la modifica delle regole vadano a discapito della qualità dell'insegnamento e della sicurezza stradale.

Della novità beneficeranno anche gli allievi che frequentano i corsi per prendere **la patente B delle auto**, e i candidati agli esami.

Ma la nuova regola può anche essere vista come un'occasione per i giovani che desiderano insegnare a guidare: si entra nel mondo del lavoro a 21 anni anziché a 24.

Annessi al decreto sono riportati i seguenti cinque allegati:

[ALLEGATO 1](#) - PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTI

[ALLEGATO 2](#) - PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER ISTRUTTORI

[ALLEGATO 2-bis](#) - Estensione dell'abilitazione

[ALLEGATO 3](#) - ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE

[ALLEGATO 3-bis](#) - ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 34/2024, cliccare QUI.](#)

7. L. N. 36/2024 - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024, la **Legge 15 marzo 2024, n. 36** recante "**Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo**".

La legge - che entrerà in vigore il prossimo 10 aprile - è volta:

- alla **promozione e al sostegno dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo** e
- al **rilancio del sistema produttivo agricolo** mediante interventi per **favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo**, nel rispetto della normativa dell'Unione europea (art. 1).

Sono definiti «**impresa giovanile agricola**» o «**giovane imprenditore agricolo**» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare sia un imprenditore agricolo di **età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti**;
- b) nel caso di **società di persone e di società cooperative**, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, **almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti**;
- c) nel caso di **società di capitali**, **almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti**.

La Legge istituisce un **fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024**, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Le risorse del fondo sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:

- a) all'**acquisto di terreni e strutture necessari** per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;
- b) all'**acquisto di beni strumentali**, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;
- c) all'**ampliamento dell'unità minima produttiva**, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo culturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;
- d) all'**acquisto di complessi aziendali già operativi** (art. 3).

Per i soggetti che intraprendono un'attività d'impresa è prevista la facoltà di **optare per un regime fiscale agevolato** consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta (art. 4).

L'**articolo 4** reca disposizioni **in materia di regime fiscale agevolato** per il primo insediamento delle imprese giovanili in agricoltura.

In particolare, il comma 1 consente alle imprese giovanili agricole e ai giovani imprenditori agricoli che intraprendono un'attività d'impresa di optare per un **regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)**, determinata **applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta**.

Il regime si applica limitatamente alle attività agricole **diverse** da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), che disciplina il reddito agrario.

L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi d'imposta successivi.

Il comma 2 precisa che il suddetto regime agevolato è riconosciuto a condizione che:

- i beneficiari di tale misura fiscale **non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d'impresa agricola** e abbiano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legge;
- **l'agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai giovani imprenditori agricoli** (soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)), o a enti neo costituiti rispetto a precedenti imprese giovanili agricole (costituite nelle forme di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)).

L'**articolo 5** introduce **agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze**.

Il comma 1 stabilisce che per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'**acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000,00 euro**, stipulati dalle imprese giovanili agricole e dai giovani imprenditori agricoli, i **compensi per l'attività notarile** sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla [Tabella A](#) - Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, **ridotto della metà**.

A decorrere **dal 1° gennaio 2024**, per i giovani imprenditori agricoli, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale e iscritti alla relativa gestione previdenziale, che acquistino o permutino terreni agricoli e loro pertinenze, **l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60 per cento di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla legislazione vigente** (art. 7, comma 1).

Nei mercati per la **vendita diretta di prodotti agricoli** ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, esercitata su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, i Comuni possono riservare ai giovani imprenditori agricoli una **quota di posteggi fino al 50 per cento del loro numero complessivo** (art. 11).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

8. TITOLARITA' EFFETTIVA - Il TAR del Lazio non ha ancora sciolto la riserva sul ricorso discusso il 27 marzo scorso - Dal 28 marzo ripristinate le comunicazioni al registro

Ricordiamo che, a pochi giorni dalla scadenza fissata l'11 dicembre 2023, era arrivata la sospensiva del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che aveva reso operativa la comunicazione del titolare effettivo alle Camere di commercio.

La Sezione IV del TAR del Lazio, con l'[ordinanza n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023](#) (Reg. Ric. n. 15566/2023), aveva, infatti, sospeso l'efficacia del suddetto decreto bloccando, di fatto, il conto alla rovescia dei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale per inviare la comunicazione all'apposita sezione del Registro delle imprese, prevista per l' 11 dicembre 2023.

Il Tar del Lazio con la citata ordinanza aveva accolto l'istanza cautelare di sospensione dell'operatività del registro presentata da cinque fiduciarie, due trust company, una trentina di trust, molti dei quali esteri, e dalle rispettive associazioni di categoria con in testa l'UNAFI.

In assenza di interventi normativi risolutivi dei motivi del ricorso, il registro, al quale le società avrebbero dovuto inviare le comunicazioni entro l'11 dicembre 2023, non poteva essere più operativo almeno sino alla conclusione del giudizio di merito, per il quale la prima udienza era stata fissata il 27 marzo 2024.

Nel silenzio del TAR del Lazio, che a tutt'oggi non ha ancora sciolto la riserva sul ricorso contro il citato decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy sull'operatività del sistema di comunicazione dei dati, l'obbligo di comunicazione al registro dei titolari effettivi, dal 28 marzo è di fatto ripristinato .

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

9. ZLS - In arrivo il decreto che regola la istituzione delle Zone Logistiche Semplificate

Previsto dall'articolo 1, comma 63, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018), è in arrivo il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che **regolamenta l'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS)**.

La legge istitutiva delle ZLS risale al 2017, dando facoltà alle Regioni di creare delle zone produttive funzionali alle infrastrutture portuali, in cui si applicano crediti d'imposta per favorire gli investimenti da parte delle imprese.

La **Zona Logistica Semplificata «ZLS»** è stata, infatti, prevista dall'articolo 1, comma dal 61 al 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), come successivamente modificati e integrati dall'articolo 1, comma 313 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), con lo scopo di **"favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, così come individuate dalla normativa europea"**.

La Zona logistica semplificata può essere istituita nelle Regioni, **nel numero massimo di una per ciascuna Regione**, qualora nelle suddette Regioni **sia presente almeno un'area portuale** con le caratteristiche stabilite dal [regolamento \(UE\) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013](#), sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o **un'Autorità di sistema portuale** di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

Il nuovo regolamento reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge finanziaria del 2018 e definisce, in particolare:

- a) le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;
- b) la loro durata;
- c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;
- d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
- e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

La ZLS è composta da territori quali **porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, piattaforme logistiche e interporti**, e non può comprendere zone residenziali.

Per ciascuna Regione l'area destinata alle ZLS non può eccedere la superficie indicata per la Regione stessa nell'Allegato 1 al presente regolamento.

Il decreto fissa la durata della ZLS in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui al Piano di sviluppo strategico che **non può, comunque, essere inferiore a sette anni**, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 13.

Gli organi di governo della ZLS sono il **Comitato di indirizzo** e la **Cabina di regia**.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge n. 205 del 2017, i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, **sono soggetti ad autorizzazione unica**, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere nell'area ZLS.

La domanda di autorizzazione è **presentata allo sportello unico individuato dalla Regione**, ovvero, nelle more della sua istituzione, **al SUAP territorialmente competente**.

Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.

Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) **si applicano, in quanto compatibili**, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali (ZES) previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. n. 91/2017, convertito dalla L. n. 123/2017.

Le **Zone Logistiche Semplificate (ZLS)**, al pari delle **Zone Economiche Speciali (ZES)**, sono delle aree geografiche di dimensioni limitate all'interno delle quali sono previsti **particolari agevolazioni e incentivi per le aziende insediate o che decidono di insediarsi**.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, aveva stabilito la possibilità di costituire delle "Zone Logistiche Semplificate" **anche nelle Regioni del Nord Italia** prevedendo **procedure semplificate** per le aziende insediate o intenzionate ad insediarsi in tali aree.

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha poi **esteso i benefici di carattere fiscale** previsti per le Zone **Economiche Speciali (ZES) anche alle Zone Logistiche Semplificate (ZLS) del Centro-Nord**.

L'istituzione delle ZES nelle Regioni del Nord Italia è resa possibile con la modifica introdotta dalla legge n. 160 del 27 dicembre 2019, alla legge n. 205 del 27 dicembre 2017 dei commi 61, 62, 63, 64, e 65 dell'articolo 1, relativi alle modalità di istituzione della Zona Logistica Semplificata.

La modifica normativa intende consentire alle Zone Logistiche Semplificate di fruire del credito di imposta per gli investimenti produttivi, nei limiti delle deroghe previste dal Trattato UE per gli aiuti di Stato all'articolo 107, comma 3, lettera c).

Questa modifica sostanzialmente **equipara i benefici e le caratteristiche della Zona Logistica Semplificata (ZLS) a quanto previsto per la Zona Economica Speciale (ZES)**, istituita dagli articoli 4 e 5 del D.L. n. 91/2017, convertito dalla L. n. 123/2017.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M., cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le Linee guida per l'istituzione di una ZLS, elaborate da Confindustria Venezia, cliccare QUI.](#)

10. PNRR - In arrivo il nuovo decreto Pratiche ecologiche - Contributo in conto capitale per biogas, trattori a biometano e azioni di efficienza in agricoltura - Stanziati 193 milioni di euro

Il Ministero Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con un [comunicato stampa del 16 marzo scorso](#), ha reso noto che è stato **firmato il decreto ministeriale "Pratiche Ecologiche"**, che prevede un contributo in conto capitale, pari a un massimo del 65% delle spese e fino a 600mila euro, rivolto a imprese e progetti di investimento che vogliano **promuovere lo sviluppo del biogas e azioni per l'efficienza in agricoltura**.

Il provvedimento, ora trasmesso alla Corte dei Conti, servirà a raggiungere l'obiettivo del PNRR per il quale sono **stanziati 193 milioni**.

Le risorse sono indirizzate per il 40% al sud, con 77,2 milioni destinate alle Regioni del Mezzogiorno, e la restante parte nel centro-nord.

Le categorie di intervento oggetto di incentivo sono di **tre tipologie**:

- 1) le "Pratiche ecologiche" nei campi e lo sviluppo di poli consortili per lo sfruttamento del digestato,
- 2) la sostituzione di trattori obsoleti con quelli alimentati a biometano e
- 3) gli interventi per l'efficienza degli impianti già esistenti per la produzione di biogas.

La più ampia fetta di risorse, 124 milioni di euro, è diretta a **interventi per migliorare l'efficienza degli impianti a biogas esistenti e non convertibili a biometano**.

Con 54 milioni di euro sono invece finanziati interventi **come macchinari per la distribuzione efficiente del concime organico** e la creazione di poli consortili per il **trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato**.

15 sono, invece, i milioni previsti per **sostituire vecchi trattori con quelli più efficienti**, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano.

11. L. N. 18/2024 - L. N. 21/2024 - ASSEMBLEE SOCIETARIE ONLINE FINO AL 31 DICEMBRE 2024 - Legittime le clausole statutarie di convocazione telematica - Il punto della situazione

Durante la fase emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19, il **D.L. n. 18/2020** (c.d. "Decreto Cura Italia"), successivamente convertito dalla L. n. 27/2020, aveva introdotto, **all'articolo 106**, una disciplina che consentiva di svolgere a distanza le assemblee di società ed enti non commerciali, **anche in assenza di una previsione statutaria**.

Nello specifico, tale previsione consentiva lo svolgimento di assemblee **anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che dovevano garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza necessità che si trovassero nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio.

Tale normativa emergenziale era stata precedentemente rinnovata e il termine di cui al comma 7 del citato articolo 106 è stato a più riprese prorogato:

- dal 15 ottobre 2020 **al 31 dicembre 2020**, dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 83/2020, convertito dalla L. n. 124/2020, come modificato dal D.L. n. 125/2020, convertito dalla L. n. 159/2020;
- **al 31 luglio 2021**, dall'articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito dalla legge n. 21 del 2021;
- **al 31 dicembre 2021**, dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 121 del 2021;
- **al 31 luglio 2022**, dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022;
- **al 31 luglio 2023**, dall'articolo 3, comma 10-undecies, dal D.L. n. 198/2022 (c.d. "Milleproroghe 2023"), convertito dalla L. n. 14/2023.

Oggi si sono in qualche modo accavallate due norme prevedendo due date diverse:

- 1) il **D.L. n. 215/2023** (c.d. "Milleproroghe 2024"), convertito dalla L. n. 18/2024, all'articolo 3, comma 12-duodecies ha disposto la proroga **al 30 aprile 2024**;
- 2) la **L. n. 21/2024** (c.d. "Decreto Capital"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2024, all'articolo 11, comma 2 ha disposto la proroga **al 31 dicembre 2024**.

Viene in sostanza prorogata la possibilità di procedere con **modalità online per le assemblee** di società, associazioni e fondazioni, anche in assenza di una clausola statutaria, **fino al 31 dicembre 2024**.

Ciò rileva particolarmente con riguardo all'iter di **approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2023**, in quanto i soggetti giuridici interessati potranno approvare l'ultimo bilancio mediante assemblee da remoto, anche qualora tale possibilità non sia contemplata nel proprio statuto.

Ricordiamo che il **comma 2 del citato articolo 106** consente un più **ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione** per lo svolgimento delle assemblee, **anche in deroga alle disposizioni statutarie**.

In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le S.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

- **il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;**
- **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile **senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo**, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Con esclusivo riferimento alle **società a responsabilità limitata**, il successivo **comma 3** consente - anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie - che l'espressione del voto avvenga **mediante "consultazione scritta" o per "consenso espresso per iscritto"**.

Il **comma 4**, con riferimento alle **società con azioni quotate**, stabilisce che possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie - anche ove lo statuto disponga diversamente - un **"rappresentante designato"**, mirando a garantire una partecipazione efficace e rappresentativa degli azionisti.

Il rappresentante designato può ricevere le deleghe di voto dai soci; in tal caso, l'avviso di convocazione può prevedere che **l'intervento dei soci in assemblea possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato**, senza, quindi, la possibilità per gli stessi di intervenire all'assemblea.

Questa possibilità si applica anche ad altre categorie di società, come:

- le **società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione**,
- le **società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante**,
- le **banche popolari e di credito cooperativo**,
- le **società cooperative** e
- le **società mutue assicuratrici** (commi 5 e 6).

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche **alle associazioni e alle fondazioni** (comma 8-bis).

In conclusione, **fino al 31 dicembre 2024 le assemblee societarie si potranno tenere completamente a distanza in videoconferenza, anche in assenza di una specifica clausola statutaria**.

Ricordiamo che il Consiglio Notarile di Milano, con la **massima n. 200 del 23 novembre 2021**, aveva a suo tempo ritenute possibili le assemblee online anche dopo l'emergenza Covid-19, stabilendo il principio che *"Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione"*.

L'avviso di convocazione potrà indicare che le assemblee **si svolgano anche solo su piattaforme telematiche, in un luogo virtuale, omettendo, dunque, l'indicazione del luogo fisico**.

Per quanto riguarda una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, parrebbe chiaro che l'uso dei mezzi di telecomunicazione consentirebbe un miglior dialogo e favorirebbe l'intervento in assemblea anche ai soci di minoranza e dall'estero.

Segnaliamo, infine, che alla Camera dei deputati è in discussione un disegno di legge ([A.C. 1532-ter-A](#)) recante *"Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore"*, che risulta dallo stralcio delle disposizioni in esso contenute (artt. 10, 11 e 13), dal disegno di legge A.C. 1532, recante Disposizioni in materia di lavoro.

All'articolo 13 viene disposta una modifica all'articolo 24 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), con la sostituzione del comma 4 nel seguente:

« 4. Salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente, gli associati possono intervenire all'assemblea **mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica**, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. L'atto costitutivo o lo statuto possono **prevedere, alle medesime condizioni, l'espressione del voto per corrispondenza** ».

12. D.L. N. 19/2024 - DURC E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA - Dal 2 marzo nuove regole per i benefici normativi e contributivi in capo al datore di lavoro

Il **D.L. 2 marzo 2024, n. 19**, oltre all'introduzione della "Patente a Crediti" ed alle disposizioni di contrasto al lavoro irregolare, apporta modifiche anche alla disciplina del DURC **subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi all'assenza di violazioni in materia di sicurezza**.

Dal 2 marzo 2024, giorno di entrata in vigore del decreto-legge, cambiano, dunque, le regole per accedere ai benefici normativi e contributivi.

La sicurezza sul lavoro diventa requisito imprescindibile per l'accesso ai benefici.

Il D.L. n. 19/2024, al comma 1 dell'articolo 29 (rubricato "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare"):

- modifica l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) **subordinando il riconoscimento di benefici normativi e contributivi** all'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale; e
- introduce il **comma 1175-bis**, prevedendo che il beneficio contributivo e normativo **permane nel caso di regolarizzazione delle violazioni accertate** (quindi anche quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di sicurezza sul lavoro) e che **possono essere sanate successivamente**.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva sarà, dunque, rilasciato alle imprese solo nel **rispetto degli obblighi di legge** e degli accordi e contratti collettivi nazionali e in **assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza** nei luoghi di lavoro.

Si riporta, per una facile e immediata consultazione, il testo dei due commi aggiornati:

"1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, **all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché** di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione."

La novità più importante introdotta dall'articolo 29 del D.L. n. 19/2024 è costituita dalla novella di cui al nuovo comma 1175-*bis* introdotto all'articolo 1 della L. n. 296/2006.

Il nuovo comma 1175-bis stabilisce che il beneficio contributivo e normativo **permane nel caso di violazioni accertate** e che possono essere **sanate successivamente**.

In relazione, invece, alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione (le **violazioni rilevanti** previste dall'Allegato A al D.M. 30 gennaio 2015) il recupero del beneficio erogato **non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionato** oggetto di verbalizzazione.

La **Circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 4 del 5 marzo 2024** (dal titolo: "**Durc e benefici normativi e contributivi: le novità del decreto-legge n. 19/2024**") fa presente che mentre l'assenza di DURC incide sulla intera compagine aziendale, le violazioni di legge e/o di

contratto che non abbiano riflessi sulla imposizione contributiva, assumono **rilevanza limitatamente al lavoratore** cui gli stessi benefici si riferiscono.

Per le imprese non in regola, i benefici sono riconosciuti nel caso di **regolarizzazione nei tempi e con le modalità previste** dalla normativa e dagli organi di vigilanza.

La regolarizzazione costituisce ottemperanza alla disposizione adottata ed **estingue il procedimento ispettivo** in ordine alla violazione accertata.

Nel caso invece in cui la **violazione non sia sanabile**, i benefici già erogati all'impresa saranno recuperati per un importo massimo pari al **doppio della sanzione verbalizzata** all'azienda.

Ne deriva che l'organo di vigilanza, prima di procedere al recupero delle agevolazioni, è chiamato ad una **preliminare verifica** per capire se l'importo risulti superiore al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. In tal caso procede al recupero del minor importo.

La Fondazione sottolinea come il contenuto della novella normativa del comma 1175-bis abbia dato seguito a un **principio di diritto** già declinato dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro: *"Il diritto a usufruire del beneficio contributivo non nasce con il rilascio del DURC, ma è sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio del Documento medesimo, che altro non è che un certificato di regolarità contributiva. Il diritto al beneficio nasce dalla posizione soggettiva dell'azienda, che ha determinate caratteristiche o che ha stipulato un contratto di lavoro subordinato con un lavoratore che, per legge, è portatore di specifiche agevolazioni. Ciò detto, il DURC deve essere interpretato quale autorizzazione al beneficio contributivo, ma il mancato rilascio non può intendersi come perdita definitiva di quel beneficio"*.

In conclusione. Dal 2 marzo 2024 i benefici normativi e contributivi possono essere legittimamente goduti quando **non siano state commesse violazioni di norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, che dovranno essere individuate con un apposito decreto del Ministero del lavoro, fermi restando:

- la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Casse edili e fondi di sostegno al reddito,
- il rispetto degli altri obblighi di legge e
- l'osservanza di accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nelle more dell'adozione del citato decreto, le uniche violazioni che subordinano la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro e legislazione sociale sono quelle di cui all'**allegato A al Decreto ministeriale del 30 gennaio 2015**.

13. FONDO PICCOLI COMUNI - Manutenzione strade comunali - Pubblicato l'avviso - Istanze entro il prossimo 29 marzo

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un comunicato del 8 marzo scorso, ha reso noto che è stato pubblicato l'Avviso pubblico recante le modalità di accesso al «**Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni**», rivolto ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali **fino a 150.000 euro**.

In base alle indicazioni dell'Avviso, i Comuni potranno presentare istanza, attraverso la piattaforma dedicata, **a partire dalle ore 12:00 del 14 marzo 2024 e fino alle ore 12:00 del 29 Marzo 2024**.

LINK:

[Per prendere visione dell'Avviso pubblico, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma e procedere all'inoltro della domanda, cliccare QUI.](#)

14. ENTI LOCALI - QUESTIONARIO FABBISOGNI STANDARD FC80U PER L'ANNUALITA' 2022 - Compilazione e trasmissione entro il prossimo 25 maggio

E' reso disponibile sul sito internet della SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. il nuovo questionario di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216,

denominato **FC80U - questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali.**

I fabbisogni standard rappresentano le reali necessità finanziarie di un Ente Locale in base alle sue caratteristiche territoriali e agli aspetti socio-demografici della popolazione residente.

Il questionario dovrà essere restituito alla SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a. interamente compilato con i dati richiesti, **entro il 25 maggio 2024** (*sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale*) mediante invio a mezzo telematico, secondo le modalità che saranno rese note sul sito informatico della SOGEI.

In caso di **mancato rispetto del termine indicato** si applica la sanzione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, secondo la procedura stabilita dall'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2014, come integrata a seguito dell'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017.

Lo stabilisce il **Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto 8 marzo 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 8 marzo 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla nuova piattaforma per la rilevazione dei dati necessari all'elaborazione dei fabbisogni standard degli enti locali, cliccare QUI.](#)

15. LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI MIGRANO AL POLO STRATEGICO NAZIONALE - Pubblicato nuovo Avviso - Domande entro il prossimo 31 maggio

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 marzo 2024, ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il **nuovo Avviso della Misura 1.1 "Infrastrutture digitali"** del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Le **Pubbliche Amministrazioni Centrali (PAC)** possono richiedere la migrazione dei propri dati e servizi, a partire da quelli critici e strategici, verso il **Polo Strategico Nazionale (PSN)**, aderendo a tale Avviso.

L'Avviso è aperto a una platea di amministrazioni pilota, tra i quali **Ministeri e Agenzie fiscali**, che possono usufruire di un importo totale pari a **224.708.909,37 euro** per migrare anche in cloud i propri sistemi, applicazioni e dati sull'infrastruttura del PSN, come previsto dalla Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in linea con la [Strategia Cloud Italia](#).

Prosegue il percorso di migrazione in cloud di dati e servizi, critici e strategici, delle **Pubbliche amministrazioni centrali (PAC)** verso le infrastrutture del **Polo Strategico Nazionale (PSN)**.

Il nuovo Avviso rappresenta una nuova opportunità per i **Ministeri e le Agenzie fiscali** che intendono migrare al PSN.

Nello specifico, all'Avviso possono aderire anche le singole articolazioni organizzative di primo livello di ogni PA Centrale interessata, incluse le singole Direzioni generali, Dipartimenti o Comandi. Oltre alla migrazione dei servizi al Polo Strategico Nazionale, l'Avviso finanzia anche il canone per la gestione e l'erogazione di ciascun servizio per i dodici mesi successivi all'attivazione di ciascun servizio necessario alla migrazione. Tutte le informazioni per aderire all'Avviso sono disponibili sul sito del Dipartimento per la trasformazione digitale.

La domanda di partecipazione deve essere compilata sulla base di quanto indicato nell'Allegato 2 dell'Avviso. Alla domanda devono inoltre essere inclusi:

- Il Piano complessivo della Strategia Cloud del Soggetto attuatore (Allegato A),
- il Piano di migrazione ai sensi del Regolamento AgID (Allegato B),
- il Piano di migrazione al PSN (Allegato C).

Per la compilazione, le amministrazioni interessate dovranno seguire le modalità indicate nelle Linee Guida riportate nell'Allegato 1 dell'Avviso.

La documentazione dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Dipartimento dtd.pnrr@pec.governo.it a partire dal **28 marzo 2024 fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2024**.

LINK:

[Per consultare il testo dell'Avviso, cliccare QUI.](#)

16. AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA - Consultazione operatori economici - Criteri di selezione - Non ammissibile il criterio dell'ordine cronologico dei primi cinque arrivati

L'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in una procedura negoziata **non è conforme al Codice degli Appalti**, né è idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l'oggetto e con la finalità dell'affidamento, nonché con i **principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza**.

E' quanto ha stabilito l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il **Parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024**, rispondendo alla richiesta avanzata da un Comune, il quale intendeva adottare, quale criterio di selezione dei cinque operatori da invitare alla procedura negoziata, quello dell'**ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse** in luogo dell'estrazione, riservata dal nuovo Codice a casi eccezionali, al fine di garantire comunque l'affidamento in tempi celeri.

Ricordiamo che alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 50, del D.Lgs. n. 36/2023, tra le modalità a cui possono ricorrere le stazioni appaltanti nell'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture **per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**, viene indicata la "*procedura negoziata senza bando, **previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,***".

Il successivo comma 2 della medesima disposizione stabilisce a sua volta che "*Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, **le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori***".

La disposizione sopra richiamata, nel disciplinare le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, rinvia all'Allegato II.1 per l'individuazione delle modalità di gestione degli elenchi e delle indagini di mercato, prevedendo espressamente, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, **il divieto del sorteggio o di altro metodo di estrazione casuale dei nominativi**, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori economici.

La ratio delle norme sopra indicate, con particolare riguardo all'art. 50, comma 2, del Codice e all'art. 2, comma 3, dell'Allegato II.1, va quindi individuata nella chiara volontà del legislatore di fare in modo che gli inviti **non siano determinati da metodi casuali, ma presieduti da criteri oggettivi**, affinché siano effettivamente selezionate le imprese ritenute più idonee in relazione all'oggetto specifico dell'appalto da affidare e alle finalità pubbliche ad esso sottese.

In sostanza, le norme richiamate mirano ad evitare che le stazioni appaltanti scelgano gli operatori economici nell'ambito delle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice, ricorrendo a sistemi di selezione del tutto casuali come il sorteggio o simili, senza individuare e utilizzare criteri selettivi connessi all'oggetto e alla finalità dell'affidamento.

Secondo l’Autorità, il **critério cronologico**, ossia l’ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse alla stazione appaltante, **costituisce al pari del sorteggio, un’individuazione “casuale” degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata**, in quanto non ancorato ai criteri oggettivi indicati dal nuovo Codice Appalti.

“Tale criterio – scrive l’Autorità -, al pari del sorteggio, **non appare conforme alle norme**, in quanto non idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività e di coerenza con l’oggetto e la finalità dell’affidamento, **né appare conforme ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza**, determinando un limite all’accesso alla procedura negoziata fondato essenzialmente su un criterio del tutto casuale e non coerente con la ratio delle predette norme”.

Sulla base dell’indirizzo generale sopra descritto, spetta alla stazione appaltante ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere.

LINK:

[Per consultare il testo de Parere n. 11/12024, cliccare QUI.](#)

17. ANCI - Online due quaderni operativi su contrattazione integrativa territoriale e reclutamento di giovani

Con un comunicato del 18 marzo 2024, ANCI comunica che sono stati pubblicati due nuovi quaderni operativi:

- il **numero 47** sul tema della contrattazione collettiva integrativa di livello territoriale nel comparto funzioni locali e
- il **numero 48** sulle misure per favorire il reclutamento di giovani negli enti locali.

Il primo volume intende fornire uno strumento utile a guidare gli Enti interessati a sperimentare una nuova modalità di relazione sindacale.

Accanto alla guida operativa che ricostruisce il quadro normativo e declina i profili tecnici della contrattazione territoriale, vengono messi a disposizione lo schema di Deliberazione di Giunta per la definizione degli indirizzi per la contrattazione integrativa e lo schema di Protocollo d’Intesa tra gli Enti e le Organizzazioni Sindacali per lo svolgimento della contrattazione di livello territoriale.

Il secondo volume è una guida per gli operatori degli enti locali che intendano attivare un percorso di reclutamento di giovani interessati a lavorare nei Comuni, Unioni di Comuni e Città Metropolitane.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione del testo dei due quaderni ANCI, cliccare QUI.](#)

18. RETI IDRICHE - Alla Cabina di regia ammesse opere per 13,5 miliardi di euro - Alla ricerca dei fondi necessari

Con un [comunicato del 19 marzo scorso](#), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto che, nell’ultima riunione della Cabina di regia per la crisi idrica, **le proposte di interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico** presentate dalle Regioni e ammesse a finanziamento **sono 562** - 393 interventi al Centro-Nord e 169 al Sud - **per un valore di 13,5 miliardi di euro**.

Si ricorda che l’Avviso per la presentazione delle domande d’inserimento nel **Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI)** è stato [pubblicato dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche il 21 giugno 2023](#).

Il **Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico** è finalizzato alla pianificazione e programmazione di interventi nel settore dell’approvvigionamento idrico primario, anche ad uso plurimo, compresa la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi serbatoi, nonché di interventi relativi alle reti idriche.

Gli obiettivi del Piano sono:

- **l’incremento della sicurezza delle infrastrutture;**
- **il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche;**

- **l'aumento della resilienza dei sistemi ai cambiamenti climatici.**

Le proposte di intervento dei gestori della risorsa idrica, dei concessionari e dei richiedenti la concessione, devono essere presentate, ai sensi del D.I. n. 350 del 25 ottobre 2022, dai **soggetti proponenti** territorialmente competenti: **Regioni, Province Autonome di Trento o di Bolzano, Autorità di bacino distrettuali o Enti di Governo d'Ambito.**

In attesa di completare il Piano e farlo approvare con l'articolata procedura prevista dalla norma vigente, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto di anticipare un **Piano straordinario per l'anno 2024**. Ha chiesto quindi ai ministeri presenti di comunicare le risorse disponibili non ancora assegnate e ha condiviso i criteri per scegliere gli interventi da inserire, prendendoli tra quelli presentati al MIT.

Il Ministero prevede di concludere **entro il 25 marzo prossimo** la ricognizione delle risorse disponibili, per passare alla successiva predisposizione del piano, e si impegna a presentare alla cabina di regia entro aprile il piano straordinario per poi approvarlo entro giugno.

Tutti gli interventi prescelti confluiranno, una volta approvati, nel D.P.C.M. da redigersi entro giugno.

I criteri scelti dalla cabina mirano a valutare la messa a terra degli investimenti maggiormente strategici nei tempi più celeri. Riguarderanno:

- l'incremento dei volumi idrici disponibili,
- il completamento o il potenziamento delle infrastrutture idriche destinate a usi agricoli e civili, opere strategiche come le grandi dighe che da tempo aspettano la realizzazione o la messa in esercizio.

19. FONDO PER I CAMMINI RELIGIOSI - Pubblicato il decreto che definisce i criteri per la ripartizione della dotazione finanziaria integrativa

Con **Decreto del Ministero del turismo del 22 marzo 2024, n. 0008826/24** vengono dettate ulteriori misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all'articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, in attuazione della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), che all'articolo 17 dispone il rifinanziamento del Fondo **per complessivi 15 milioni di euro per il triennio 2024-2026**.

Le risorse a disposizione consentono ora di dare attuazione a tutti i progetti ritenuti ammissibili nell'ambito dell'Avviso pubblico del 20 ottobre 2023.

Ricordiamo che il Ministero del turismo, con il **decreto 5 ottobre 2023**, ha dettato le "Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all'articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234" che annulla e sostituisce il Decreto del Ministro del Turismo del 23 giugno 2022, prot. n. 8087".

Il decreto definisce le misure attuative del "Fondo per i cammini religiosi", di cui all'articolo 1, comma 693 della L. n. 234/2021, così come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 610, della legge n. 197/2022, con una **dotazione complessiva di 4.500.000,00 euro**, di cui 3.500.000,00 per l'anno 2023 e 50.000,00 per ciascuna delle annualità 2024 e 2025.

A seguito dell'adozione del **Decreto del Ministro del turismo del 5 ottobre 2023, Prot. n. 25710/23**, il Ministero del Turismo ha pubblicato l'**Avviso per lo sviluppo dell'offerta turistica dei cammini religiosi italiani**.

L'avviso è destinato a finanziare, con una **dotazione complessiva di 4.320.000,00 euro**, progetti per:

1. la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui cammini religiosi;
2. il miglioramento della fruibilità dei percorsi;
3. la promozione turistica dei cammini.

Al fine di indirizzare al meglio l'azione ministeriale e acquisire una base informativa stabile utile all'indirizzo degli investimenti di medio-lungo periodo, il Ministero del Turismo ha deciso di raccogliere, in maniera sistemica e organizzata, le informazioni relative ai cammini religiosi all'interno di un **catalogo digitale** che avrà la propria vetrina all'interno del portale Italia.it.

La costruzione del **Catalogo dei cammini religiosi italiani** è stata avviata con **Avviso pubblico del 28 novembre 2022** e permetterà di disporre di uno strumento permanente utile alla promozione e alla valorizzazione di tale peculiare componente della ampia e diversificata offerta dei cammini italiani, anche in vista degli importanti appuntamenti previsti per il Giubileo 2025.

Con il **decreto del Direttore Generale della Valorizzazione e Promozione Turistica del Ministero del turismo, del 23 marzo 2023, prot. 5745/23**, è stato ufficialmente costituito il Catalogo dei cammini religiosi italiani.

Con un ulteriore **Avviso del 20 ottobre 2023, Prot. 0027138/23**, sono state definite le modalità attuative di dettaglio delle azioni per lo sviluppo turistico dei cammini inseriti nel Catalogo, attivando contributi volti a finanziare:

- a) interventi di adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili pubblici, finalizzati all'attivazione, all'interno degli stessi, di uno o più servizi per la fruizione turistica dei cammini religiosi;
- b) interventi per il miglioramento della fruibilità dei percorsi, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione dei percorsi e degli accessi;
- c) interventi per la promozione dei cammini, la promo-commercializzazione turistica e realizzazione di eventi.

L'esaurimento della dotazione finanziaria a disposizione dell'Avviso pubblico del 20 ottobre 2023 non ha consentito il finanziamento di tutti i progetti ritenuti ammissibili.

Con il decreto del 22 marzo 2024 vengono **dettati i criteri per la ripartizione della dotazione finanziaria integrativa del Fondo per i cammini religiosi**, stanziata nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024), pari a 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto del 22 marzo 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al catalogo dei cammini religiosi italiani, cliccare QUI.](#)

20. INTELLIGENZA ARTIFICIALE - L'ONU adotta la prima risoluzione globale

L'assemblea generale della **Nazioni Unite** ha adottato all'unanimità la **prima risoluzione globale** (non vincolante) per promuovere lo sviluppo di sistemi di **intelligenza artificiale** sicuri e affidabili.

Dopo l'AI Act approvato dal Parlamento europeo, la risoluzione è l'ultima di un serie di iniziative relative all'**intelligenza artificiale**, considerata una tecnologia da sfruttare per il progresso in diversi settori, ma anche un pericolo se lo sviluppo avviene in modo incontrollato.

L'assemblea generale ha raggiunto un consenso unanime (193 paesi) sul testo proposto dagli Stati Uniti e "sponsorizzato" da altri 120 Stati membri, dopo oltre tre mesi di negoziati.

La risoluzione invita tutti gli Stati membri e le parti interessate a non usare i sistemi di intelligenza artificiale che non rispettano il **diritto internazionale sui diritti umani** o che pongono rischi indebiti al godimento dei diritti umani. Gli stessi diritti che le persone hanno offline devono essere tutelati anche online durante l'intero ciclo di vita dei sistemi di intelligenza artificiale.

L'Assemblea ha inoltre esortato tutti gli Stati, il settore privato, la società civile, le organizzazioni di ricerca e i media a sviluppare e sostenere approcci e quadri normativi e di governance relativi all'uso sicuro e affidabile dell'IA. Deve anche essere ridotto il "digital divide", in modo tale che tutti i paesi possano accedere alla tecnologia e sfruttare i suoi vantaggi.

Il testo della risoluzione mira a colmare il divario digitale tra i Paesi ricchi e sviluppati e i Paesi in via di sviluppo, ad assicurarsi che siano tutti al tavolo delle discussioni sull'intelligenza artificiale, e che dispongano della tecnologia e delle capacità per trarne vantaggio, ad esempio in campi come l'individuazione delle malattie, la previsione delle inondazioni e la formazione della prossima generazione di lavoratori.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della risoluzione, cliccare QUI.](#)

21. AUTOVELOX E TUTELA DELLA PRIVACY - Le raccomandazioni di Garante

L'aumento del numero di autovelox sulle strade italiane ha generato una serie di reazioni contrastanti all'interno della società.

Se da un lato alcuni cittadini sostengono l'importanza di tali dispositivi nel garantire la sicurezza stradale e nel deterrente nei confronti degli eccessi di velocità, dall'altro c'è chi li considera un mero strumento di raccolta di entrate per le casse dello Stato o delle autorità locali.

La questione dell'installazione massiccia di autovelox ha sollevato inoltre un dibattito su due fronti principali.

Da un lato, si discute dell'**effettiva efficacia di tali strumenti** nel migliorare la sicurezza stradale e nel ridurre gli incidenti causati dall'eccesso di velocità.

Alcuni sostengono che **l'effetto dissuasivo degli autovelox sia limitato** e che, in alcuni casi, possano addirittura aumentare il rischio di incidenti a causa di frenate improvvise o di una maggiore attenzione al controllo del tachimetro anziché alla guida sicura.

Dall'altro lato, **si pone l'accento sulla tutela della privacy dei conducenti**, dato che tali dispositivi registrano costantemente e memorizzano dati relativi ai veicoli in transito, sollevando interrogativi sul possibile utilizzo improprio di queste informazioni da parte delle autorità.

Nello specifico l'Autorità per la tutela dei dati personali ha emesso un parere favorevole rispetto allo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministro dell'interno, riguardante **le modalità di posizionamento e utilizzo degli autovelox**.

Come richiesto dal Garante, le immagini che costituiscono fonte di prova per le violazioni al codice della strada **non devono essere inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo** con il verbale di contestazione della violazione.

La documentazione fotografica o video dovrà essere infatti **messa a disposizione del destinatario del verbale solo su sua richiesta**, garantendo, in ogni caso, che siano opportunamente oscurati o resi irriconoscibili soggetti terzi e targhe di eventuali altri veicoli ripresi.

Nel rispetto della privacy degli automobilisti viene consentito anche l'impiego di sistemi di rilevamento della velocità che effettuano **la ripresa frontale del veicolo**, ma solo se provvisti di una funzione che **oscura automaticamente le immagini delle persone che vi si trovano a bordo**.

I dispositivi e i sistemi di ripresa, inoltre, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, **memorizzeranno le immagini solo in caso di infrazione**.

Nel decreto vengono, infine, definiti i **tempi di conservazione delle immagini e dei video** raccolti da parte degli organi di polizia stradale competenti ad erogare le sanzioni.

Queste sono **conservate per il periodo di tempo strettamente necessario all'applicazione delle multe e alla definizione dell'eventuale contenzioso**, in conformità a quanto previsto dal Titolo VI del Nuovo codice della strada.

LINK:

[Per consultare il testo del Parere del Garante Privacy, cliccare QUI.](#)

22. GARANTE PRIVACY - Dal 28 marzo in vigore il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con un comunicato stampa del 18 marzo 2024, aveva reso noto che con [provvedimento n. 148 del 7 marzo 2024](#), era stato **accreditato l'Organismo di monitoraggio (OdM)** alla verifica del rispetto del codice di condotta per la durata tre anni non rinnovabili.

Con l'accreditamento dell'Organismo di monitoraggio (OdM) **si completava l'iter per la piena applicazione del Codice di condotta che regola le attività di teleselling e di telemarketing**.

La delibera del 7 marzo 2024 è stata ora [pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024](#) e pertanto il Codice, che ha l'obiettivo di tutelare gli utenti dalle chiamate indesiderate, acquisterà piena efficacia a decorrere dal 28 marzo 2024.

Le società che aderiranno al Codice, si impegneranno ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la "filiera" del telemarketing (art. 14). Dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.), **informare in maniera precisa le persone contattate sull'uso dei loro dati**, assicurando il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati). Le società inoltre saranno tenute ad effettuare una **valutazione di impatto** nel caso svolgano trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un'analisi sistematica e globale di informazioni personali.

Tutti gli operatori di telemarketing o teleselling sono tenuti a iscriversi al **Registro degli operatori di comunicazione (Roc)**, anche se svolgono un'altra attività principale.

Le telefonate devono essere **identificabili** grazie a un apposito «**codice prefisso**» definito dall'AGCOM. In alternativa, si potrà utilizzare un proprio numero (senza prefisso) **purché questo sia ricontattabile dall'utente** (art. 7, commi 1 e 2).

Così l'utente è doppiamente tutelato: potrà evitare di rispondere ai call center (identificati dal prefisso) se non interessato; nel caso di una chiamata persa, potrà ricontattare il numero e sapere chi lo ha cercato.

I fornitori che offrono servizi di call center o di teleselling, (incluse eventualmente le agenzie o altri operatori), devono, inoltre, **non telefonare prima delle 9:00 e dopo le 20:00** dal lunedì al venerdì.

Di sabato e nei giorni prefestivi la fascia oraria per le chiamate è **dalle 10:00 alle 19:00**.

È sempre ammessa una tolleranza di 15 minuti prima e dopo.

Niente telefonate di domenica e nei festivi, o in orari diversi da quelli indicati (se non espressamente concordati con l'utente stesso) (art. 7, comma 3, lett. f)).

Fatti salvi i compiti e i poteri del Garante di cui agli artt. 56 - 58 del Regolamento (UE) 2016/679, il rispetto del presente Codice di condotta da parte degli aderenti è garantito da apposito Organismo di monitoraggio (OdM), costituito e accreditato ai sensi dell'art. 41 del Regolamento (art. 18).

LINK:

[Per consultare il testo del Codice di condotta, cliccare QUI.](#)

23. NOTARIATO - Le nuove fattispecie di plusvalenze immobiliari a seguito di interventi che abbiano goduto del beneficio del superbonus

Con lo **Studio n.15-2024/T**, di Francesco Raponi (*Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 1° febbraio 2024*), viene **affrontato il tema delle plusvalenze immobiliari a seguito di interventi che abbiano goduto del beneficio del superbonus**.

L'introduzione nel sistema delle plusvalenze immobiliari della fattispecie impositiva di cui all'art. 67 lett. b-bis) del TUIR sta creando numerose problematiche di interpretazione non risultando chiaramente indicata quale sia la tipologia di interventi che possono costituirne i presupposti impositivi.

Con il presente lavoro l'autore cerca, pertanto, di risolvere la questione muovendo dalla considerazione iniziale che il legislatore abbia voluto colpire il mercato delle abitazioni diverse da quella principale che vengano cedute a titolo oneroso dopo essere state "ristrutturate" avvalendosi dei benefici fiscali del Superbonus.

Al contempo, l'autore invita all'utilizzo delle risultanze del presente contributo con estrema prudenza.

Viste le varie e differenti situazioni che possono emergere in chiave fiscale, l'autore arriverà a sostenere che gli interventi, risultanti dall'elenco di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, che possono rilevare in termini di imponibilità della plusvalenza, potrebbero essere soltanto quelli che siano stati eseguiti direttamente sul bene oggetto di vendita (e non anche sulle parti comuni del fabbricato di cui la stessa unità immobiliare faccia parte) e che abbiano fruito dell'incentivo massimo del 110%.

L'autore proverà inoltre ad individuare le argomentazioni che consentano di limitare il campo di applicazione della novella solo agli interventi edilizi di cui all'articolo 3 lett. b), c) e d) del D.P.R. n. 380 del 2001.

Limitare la tassazione della plusvalenza Superbonus in base alla tipologia edilizia di lavoro realizzato e alla sua localizzazione. È questa, in sintesi, la proposta lanciata dal Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio 15-2024/T.

Lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato propone di **escludere dalla plusvalenza Superbonus:**

- i lavori sulle parti comuni;
- i lavori di manutenzione ordinaria e quelli qualificabili come edilizia libera;
- i lavori agevolati con un'aliquota inferiore al 110%;
- le vendite effettuate da chi non ha usufruito del Superbonus.

Secondo lo studio, **dovrebbero generare una plusvalenza Superbonus solo gli interventi che abbiano riguardato direttamente l'immobile, escludendo gli interventi sulle parti comuni dello stabile.**

Sempre secondo lo studio, sarebbero idonei a generare plusvalenza **solo gli interventi edilizi trainanti e trainati di manutenzione straordinaria**, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia eseguiti sul singolo immobile.

Dovrebbero invece essere **esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria o più in generale realizzabili in edilizia libera.**

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio n.15-2024/T, cliccare QUI.](#)

24. CNDCEC - Pubblicati i modelli di relazione del collegio sindacale di società di capitali

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato la versione aggiornata dei **modelli di relazione del collegio sindacale di società di capitali.**

Aggiornati alla normativa vigente, rappresentano un utile supporto per il lavoro svolto sia dall'organo nella sua composizione collegiale, sia dall'organo monocratico quando nominato nelle S.r.l.

Si tratta, nello specifico:

- a) del **modello di relazione del collegio sindacale non incaricato della revisione legale**, redatta ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., e
- b) del **modello di relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti**,
entrambe relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2023.

I contenuti dei modelli delle due relazioni non si discostano dalle precedenti versioni.

Nei casi in cui il collegio sindacale eserciti anche la revisione legale si continua a privilegiare e a suggerire ai professionisti la redazione di una **relazione unitaria** che esponga in modo coordinato e sistemico le risultanze dell'attività di vigilanza e di revisione.

LINK:

[Per prendere visione dei modelli, cliccare QUI.](#)

25. PROFESSIONISTI - ATTI DI AGGIORNAMENTO DEL CATASTO - Fissate le nuove modalità di pagamento tramite conto corrente unico nazionale

L'Agenzia delle Entrate, con **Provvedimento del 21 marzo 2024, Prot. n. 148004**, ha **esteso la modalità di pagamento dei tributi dovuti da parte dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi Professionali** (di cui all'art. 1, del [provvedimento del 30 luglio 2015, Prot. n. 102627](#)) **alla presentazione telematica di tutte le tipologie di atti finalizzati all'aggiornamento del catasto** (di cui all'art. 2, comma 1, del [provvedimento dell'Agenzia del territorio del 22 marzo 2005](#)) per le quali siano state approvate le relative specifiche tecniche.

Tra gli atti richiamati da quest'ultimo provvedimento sono menzionate le domande di voltura catastale e gli eventuali altri atti presentati ai fini dell'aggiornamento catastale.

Pertanto, tutti gli atti finalizzati all'aggiornamento del catasto possono fruire del versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini e Collegi nazionali e provinciali, modalità precedentemente riservata solo agli atti tecnici di aggiornamento catastale.

Si ricorda che con il citato provvedimento n. 102627/2015, al fine di semplificare la presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, era stata prevista la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi, dovuti da parte dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi Professionali, anche tramite l'utilizzo di somme versate preventivamente dai medesimi Ordini e Collegi, nazionali ovvero provinciali, **sul conto corrente unico nazionale** di cui al provvedimento del 2 marzo 2007.

Il presente provvedimento estende tale modalità di pagamento - disposta dal citato provvedimento del 30 luglio 2015 per i soli atti tecnici di aggiornamento catastale di cui al provvedimento 11 marzo 2015 (Docfa e Pregeo) - alla presentazione per via telematica delle tipologie di atti finalizzati all'aggiornamento del catasto, di cui all'art. 2, comma 1, del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio 22 marzo 2005, per le quali siano state approvate le relative specifiche tecniche.

Tra gli atti richiamati da quest'ultimo provvedimento sono menzionate:

- le **domande di voltura catastale** e
- gli **eventuali altri atti presentati ai fini dell'aggiornamento catastale**.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 148004/2024, cliccare QUI.](#)

26. GARANTE PRIVACY - La Segnalazione al Parlamento e Governo sul regolamento UE per l'intelligenza artificiale - La designazione delle autorità competenti

Dopo l'approvazione del Regolamento europeo sull'Intelligenza artificiale (AI-Act), avvenuta il 13 marzo scorso, il **Garante Privacy** si rivolge al Parlamento e al Governo con un atto di Segnalazione, per ricordare alcuni adeguamenti che aspettano ora gli Stati (e anche l'Italia) ed in particolare l'individuazione dell'Autorità che dovrà vigilare e ricevere le notifiche di controllo.

Ricordiamo che l'Ai-act, formalmente approvato dal parlamento il 13 marzo 2024, aspetta l'ok definitivo **entro il 24 aprile 2024**.

L'intenzione del Governo è attribuire i compiti di vigilanza a due agenzie: l'Agenzia per l'Italia Digitale (**AgID**) e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (**ACN**).

Il Garante Privacy, nella segnalazione inviata al Parlamento e Governo, ricorda che **l'articolo 70 del Regolamento UE** sull'intelligenza artificiale (rubricato: "*Designazione delle autorità nazionali competenti e del punto di contatto unico*") richiede la designazione della (o delle) autorità nazionali competenti per l'applicazione delle sue norme, con funzioni di **vigilanza del mercato** e **ricezione delle notifiche** previste a fini di controllo. E di garantire che l'esercizio, da parte di tali autorità, dei propri poteri possa svolgersi "*in modo indipendente, imparziale e senza pregiudizi, in modo da salvaguardare i principi di obiettività delle loro attività e dei loro compiti e garantire l'applicazione e l'attuazione*" del regolamento stesso

Si punta dunque ad "*una regolazione volta a coniugare l'innovazione con la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dai rischi potenzialmente derivanti da un uso scorretto dell'i.a*" spiega il Garante.

Contrariamente ad AgID e ACN, che non sono indipendenti, essendo "controllate" dal Presidente del Consiglio, il Garante per la protezione dei dati personali ritiene di possedere i requisiti di competenza e indipendenza necessari per attuare il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale coerentemente con l'obiettivo di un livello elevato di tutela dei diritti fondamentali.

Il Presidente Pasquale Stanzione evidenzia la stretta correlazione tra intelligenza artificiale e **protezione dei dati personali**, per cui la scelta sembrerebbe ovvia.

In caso contrario c'è il rischio di generare un conflitto di competenze e la necessità di avere meccanismi di coordinamento. Ciò comporterebbe una **frammentazione** eccessiva della governance e una duplicazione ingiustificata degli oneri amministrativi.

La designazione del Garante come autorità di vigilanza permetterebbe inoltre ai cittadini di rivolgersi ad un unico soggetto che possiede i requisiti di competenza e indipendenza.

LINK:

[Per prendere visione della Segnalazione del Garante Privacy, cliccare QUI.](#)

27. AgID - Online il report sui servizi vigilati

In base a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) **svolge funzioni di vigilanza sui prestatori dei digital trust services per prevenire irregolarità o disservizi**, verificando che i soggetti vigilati operino nel rispetto delle regole e accertando eventuali violazioni che possano esporre gli utenti al rischio di falsificazione o di furto di dati.

L'obiettivo è quello di stimolare i soggetti vigilati al miglioramento continuo dei processi, secondo livelli di qualità e sicurezza coerenti tra i diversi operatori, sfruttando le opportunità offerte dalla continua evoluzione tecnologica e assicurando la conformità alle indicazioni del quadro normativo europeo.

Sono 12 i procedimenti di verifica avviati dall'Agenzia per l'Italia Digitale nell'ambito delle attività di vigilanza nei confronti dei provider che erogano le identità SPID, le caselle di posta elettronica certificata e le firme elettroniche qualificate.

Oltre 70 sono state le notifiche pervenute dai gestori e 95 le segnalazioni gestite, che hanno in gran parte interessato utenze (oltre 500) oggetto di indagini su presunti utilizzi a scopo fraudolento.

È quanto emerge dal **report pubblicato il 27 marzo scorso**, che riepiloga le attività di verifica e gli accertamenti ispettivi svolti dall'Agenzia nel corso del 2022.

La presente relazione **illustra le attività di vigilanza svolte nel 2022** dall'Agenzia per l'Italia Digitale ("AgID") ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera i) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

L'Agenzia, con la presente relazione, rende conto annualmente delle attività svolte, informando gli stakeholder e il pubblico dei temi più rilevanti trattati nell'anno trascorso, dei problemi riscontrati e dei principali risultati relativi alle componenti dei servizi oggetto di esame.

La relazione è giunta alla sua **sesta edizione**. Nel 2022 le funzioni di vigilanza hanno riguardato **20 prestatori di servizi fiduciari qualificati** con oltre 29 milioni di certificati qualificati di firma, **18 gestori di posta elettronica certificata accreditati** con oltre 15 milioni di caselle PEC e **10 gestori di identità digitale SPID** per circa 33 milioni di identità digitali SPID.

Tali soggetti includono i principali operatori economici che offrono servizi e soluzioni sul mercato nazionale ed internazionale.

LINK:

[Per consultare il report, cliccare QUI.](#)

28. REVISORI LEGALI - Istruzioni per la formazione continua triennio 2023-2025

La Ragioneria Generale dello Stato, con la [circolare n. 12 del 15 marzo 2024](#), fornisce agli iscritti al Registro della revisione legale le **istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali** iscritti nel Registro in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, **per il triennio formativo 2023-2025**.

Tra le principali novità:

- a) **l'inserimento nel Programma annuale** di aggiornamento professionale di un **nuovo gruppo di materie**, contraddistinto dalla lettera D), riguardante la "**Rendicontazione di sostenibilità**", articolato sulla base dell'elencazione delle materie indicate nell'art. 8, paragrafo 3, della Direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2011 (c.d. "Direttiva Audit"), come modificata dalla Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 (c.d. "Direttiva CSRD" – Corporate Sustainability Reporting Directive), e
- b) **l'introduzione dell'obbligo del quiz di verifica finale** dei moduli formativi della piattaforma digitale del MEF, da superare con almeno il 70% di risposte corrette per il riconoscimento dei crediti formativi.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 12/2024 e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

29. XBRL ITALIA - Pubblicate sul sito dell'AgID le tassonomie per il deposito del bilancio dei Confidi minori

Dopo un'attività di circa due anni, XBRL Italia, in collaborazione con l'Organismo di vigilanza dei Confidi Minori, l'Università di Trento, Assoconfidi e Asso112, hanno **completato il progetto di predisposizione e pubblicazione delle tassonomie XBRL per il deposito del bilancio dei Confidi minori**.

La pubblicazione consente a tali enti di adempiere agli obblighi normativi previsti dal [Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 agosto 2021](#) attuativo dell'articolo 1, comma 258, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2022), che disciplina l'erogazione di credito a valere sui contributi erogati dal fondo di prevenzione dell'usura da parte dei Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del TUB.

L'AgID, agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, ha pubblicato sul proprio sito le tassonomie XBRL predisposte da XBRL Italia, completando così l'iter normativo disciplinato dal D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Anche se l'obbligo di deposito del bilancio XBRL decorre dal 2025 sul bilancio al 31 dicembre 2024, i Confidi minori hanno facoltà di predisporre il bilancio al 31 dicembre 2023 nel medesimo formato, avendo il Registro delle imprese già disposto tale funzionalità sul [proprio sito](#).

LINK:

[Per accedere al comunicato di XBRL Italia, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla tassonomia XBRL per il deposito dei bilanci dei Confidi minori dal sito dell'AgID, nella sezione "Regole Tecniche", cliccare QUI.](#)

30. XBRL ITALIA - Bilancio e rendiconto per cassa degli ETS - Tassonomia ETS 2022-05-31 in Pubblica Consultazione fino al prossimo 5 settembre

XBRL Italia ha deciso di pubblicare, sul proprio sito istituzionale, un foglio elettronico contenente la bozza della struttura e del contenuto della Tassonomia ETS in corso di sviluppo, con l'obiettivo di ricevere, dai soggetti interessati, indicazioni e commenti utili al suo perfezionamento.

Lo standard setter tecnologico vuole infatti realizzare una tassonomia per la codifica, nell'eXtensible Business Reporting Language (XBRL), del **bilancio e del rendiconto per cassa degli enti del Terzo settore**, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (CTS): ciò affinché il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possa valutarne l'adozione ai fini del loro deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi del paragrafo 3 dell'allegato B al decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

XBRL Italia auspica che il bilancio di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 13 del CTS possa essere depositato al RUNTS in formato XBRL, lo standard de facto per la codifica elettronico-elaborabile della comunicazione economico-finanziaria, con significativi vantaggi in termini di fruibilità, trasparenza ed elaborabilità.

I commenti vanno inviati **entro lunedì 5 settembre** all'indirizzo: xbml_italia@xbmlitalia.it.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione della bozza della tassonomia e del documento di accompagnamento, cliccare QUI.](#)

31. ONLUS - Le esenzioni Iva nel passaggio a Enti del Terzo settore

"**Le esenzioni IVA delle Onlus nel passaggio a Enti del Terzo Settore**" è il titolo del documento pubblicato oggi dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione nazionale di Ricerca dei commercialisti, che

focalizza l'attenzione sugli **adeguamenti normativi**, introdotti dal Codice del Terzo settore, che riguardano le disposizioni di esenzione Iva che interessano le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), al fine di coordinarle con la prossima abrogazione del regime fiscale loro destinato.

Tali modifiche normative, secondo un'interpretazione letterale che emerge dai documenti della prassi amministrativa, vincolerebbero la **fruibilità dei regimi di esenzione IVA** oggi destinati alle ONLUS **all'acquisizione e conservazione da parte di detti soggetti della natura di ETS** (Ente del Terzo Settore) di natura non commerciale.

In linea con tale orientamento interpretativo, pertanto, detti regimi di esenzione verrebbero viceversa meno per tutte quelle ONLUS che dovessero scegliere di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) come imprese sociali o altri ETS di natura commerciale.

La questione merita dunque particolare attenzione nella scelta che i soggetti oggi iscritti all'Anagrafe delle ONLUS dovranno effettuare se iscriversi (o meno) al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, in caso affermativo, con quale tipologia di ETS.

Inoltre, importanti criticità potrebbero emergere anche con riferimento alle **ONLUS che sceglieranno di iscriversi come ETS di natura non commerciale**. Infatti, anche tali ultimi soggetti dovranno effettuare una **valutazione prospettica** riguardo la propria qualificazione fiscale; poiché l'eventuale cambiamento di natura in corso d'anno comporterebbe un'errata applicazione della disciplina IVA sulle operazioni già svolte dall'ETS.

Con il presente documento gli autori hanno, pertanto, ritenuto opportuno svolgere un approfondimento della tematica in esame, sia al fine di verificare se l'orientamento manifestato dalla prassi è in linea con la ratio sottesa alla disciplina normativa di riferimento, sia per valutare l'opportunità di un ulteriore intervento legislativo atto a superare eventuali dubbi interpretativi e difficoltà operative.

Intervento che, peraltro, si porrebbe in linea con i principi e criteri direttivi enunciati, con riferimento alla disciplina del Terzo settore, dalla legge delega per la riforma fiscale.

LINK:

[Per consultare il testo del documento dei commercialisti, cliccare QUI.](#)

32. BONUS SOCIALE LUCE - Dal prossimo 1° aprile cessa il contributo straordinario

Dal 1° aprile 2024 non sarà più previsto il contributo straordinario nel Bonus sociale luce, pensato per aiutare le famiglie in difficoltà.

Il contributo straordinario era stato introdotto dal Governo nel 2023 e poi riconfermato nell'ultima Legge di Bilancio per l'ultimo trimestre del 2023 e per il primo trimestre del 2024.

Ricordiamo che l'articolo 1, comma 14, della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) dispone il riconoscimento, **solo per i primo tre mesi del 2024**, di un **contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico**, con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 34/2023, convertito dalla L. n. 56/2023.

Il valore del bonus sociale elettrico, riconosciuto direttamente in bolletta grazie ad una riduzione del costo dell'utenza è legato al numero dei componenti il nucleo familiare, quest'ultimo rilevante ai fini ISEE.

Erano interessati dalla misura in argomento i nuclei familiari, in alternativa:

- Con ISEE non superiore a 9.530,00 euro; oppure
- Con almeno quattro figli a carico e un ISEE non superiore a 30.000,00 euro; oppure
- Titolari di Reddito o Pensione di cittadinanza.

Le famiglie con meno di quattro figli a carico e un ISEE inferiore a 9.530,00 euro ricevevano l'intero importo del bonus (100%), mentre quelle con ISEE compreso tra 9.530,00 e 15.000,00 euro beneficiavano del bonus sociale ARERA in misura ridotta pari all'80%.

A partire da aprile si tornerà alla **versione base del bonus sociale elettrico**, con un importo quantificato direttamente dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Il suo valore non sarà fisso, perché varierà a seconda del numero di componenti all'interno del nucleo familiare, come dichiarato nella **Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**.

Lo sconto applicato in bolletta, invece, sarà **uguale ogni mese**.

Per ottenere il sociale, **non è necessario fare domanda**, poiché viene **erogato in maniera automatica**, sulla base della DSU, che si pone come requisito principale per ottenerlo.

Per il 2024, il limite ISEE per accedere alla misura è fissato a **9.530,00 euro** a nucleo familiare.

Il limite sale a 20.000,00 euro, se i figli a carico sono quattro o più.

A partire dal 1° aprile 2024, senza il contributo straordinario, gli **importi** saranno i seguenti:

- **Nucleo familiare composto da 1-2 componenti:** il bonus bollette annuale sarà di 142,74 euro e il bonus mensile sarà di 11,7 euro;
- **Nucleo familiare composto da 3-4 componenti:** il bonus bollette annuale sarà di 183 euro e il bonus mensile sarà di 15 euro;
- **Nucleo familiare composto da oltre 4 componenti:** il bonus bollette annuale sarà di 201,3 euro e il bonus mensile sarà di 16,5 euro.

Se si accede all'agevolazione per disagio fisico, non è necessario l'ISEE per ottenere il bonus elettrico e la domanda va presentata al Comune di residenza.

Se, invece, si accede al bonus per motivi di povertà, valgono i requisiti di ISEE appena visti e non è necessario fare domanda, perché il beneficio viene erogato in maniera automatica a patto che si compili la DSU e si sia in possesso dell'ISEE 2024.

33. AGENTI E MEDIATORI DI ASSICURAZIONE - Ritenuta d'acconto su provvigioni dal 1° aprile - Le istruzioni pratiche dell'Agenzia delle entrate

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 7/E del 21 marzo 2024 fornisce le istruzioni operative in merito allo STOP all'**esonero dall'applicazione delle ritenute d'acconto** alla **provvigioni di agenti e mediatori assicurativi**, previsto dalla legge di bilancio 2024.

L'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) ha modificato il quinto comma dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni percepite**, nell'ambito di taluni rapporti, dagli **agenti e dai mediatori di assicurazione**.

Per effetto di tale modifica, il regime di **esonero dalla ritenuta d'acconto non si applica** più nei confronti di:

- **agenti di assicurazione** per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- **mediatori di assicurazione** per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

L'Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 7/E del 21 marzo 2024** fornisce le istruzioni operative agli Uffici, sulle modalità di applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione.

Nella circolare, l'Agenzia sottolinea che la Legge di Bilancio 2024 **non ha modificato**:

- la disciplina del **calcolo delle ritenute d'acconto** (per cui ai sensi dell'art. 25-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 si applica l'aliquota nella misura fissata dall'articolo 11 del T.U.I.R. per il primo scaglione di reddito);
- la disciplina relativa all'applicazione della **ritenuta in misura ridotta** (art. 25-bis, comma 21 del DPR n. 600/1973).

La ritenuta d'acconto è, pertanto, pari al 23% ed è calcolata sul 50% dell'ammontare della provvigione. Tuttavia, se l'agente comunica al committente/preponente/mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi, la base imponibile su cui si calcola la ritenuta d'acconto scende al 20% dell'ammontare della provvigione.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 7/E/2024, cliccare QUI.](#)

34. IMPIEGO GAS TOSSICI - Revisione quinquennale delle patenti di abilitazione rilasciate nel 2019

Con **decreto del 19 febbraio 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2024, il Ministero della salute ha disposto la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici **rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019**.

Tutti gli operatori che effettuano operazioni di custodia, conservazione ed utilizzo di gas tossici devono essere in possesso della **patente di abilitazione**, rilasciata dalla preposta autorità competente sanitaria.

Ne deriva che qualunque azienda che gestisca gas tossici deve avvalersi, per le operazioni connesse alla manipolazione del gas, di personale in possesso di tale abilitazione.

Il rilascio del patentino è subordinato, oltre che al possesso di idoneità fisica, psichica e morale, al superamento di un esame per l'ottenimento del certificato di idoneità.

La patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi dell'articolo 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e che decade se non è rinnovata in tempo utile, e cioè entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio o a quello dell'ultima revisione.

La revisione della patente non comporta prove d'esame.

I soggetti interessati alla revisione devono inoltrare **domanda di revisione** alla competente autorità sanitaria preposta (Commissione Tecnica Permanente per il rilascio della autorizzazione al deposito e/o all'utilizzo dei gas tossici, ASL, AST, ecc.), allegando la documentazione richiesta.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 19 febbraio 2024, cliccare QUI.](#)

35. TIROCINI - Dalla Commissione UE nuove garanzie e tutele

La Commissione Europea in data 20 marzo 2024 è intervenuta proponendo di **migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti, anche per quanto riguarda la retribuzione, l'inclusività e la qualità dei tirocini nell'UE**.

L'iniziativa contiene:

- una **proposta di direttiva** relativa al miglioramento e all'applicazione **delle condizioni di lavoro dei tirocinanti** e alla lotta ai rapporti di lavoro stabili spacciati per tirocini; e
- una **proposta di revisione della raccomandazione del Consiglio del 2014 su un quadro di qualità per i tirocini** per affrontare questioni legate alla qualità e all'inclusività, quali una retribuzione equa e l'accesso alla protezione sociale.

Le proposte della Commissione Europea includono diverse misure volte a garantire un'esperienza più equa e gratificante per i **tirocinanti**.

Gli elementi chiave della proposta di direttiva includono:

- il principio di **non discriminazione**;
- la prevenzione dell'abuso dei tirocini;
- la possibilità per i **rappresentanti dei lavoratori** di impegnarsi a nome dei tirocinanti per tutelare i loro diritti;
- l'obbligo da parte degli Stati membri di garantire la presenza di canali attraverso i quali i tirocinanti possano segnalare pratiche scorrette e condizioni di lavoro inaccettabili.

Gli elementi principali della raccomandazione del Consiglio, riveduta, includono:

- **retribuzione equa** per i tirocinanti;
- accesso a una protezione sociale adeguata;
- nomina di un tutor per fornire supporto;

- promozione della parità di accesso;
- lavoro ibrido e da remoto;
- aumento dell'occupabilità e incentivi per l'assunzione.

La proposta di direttiva della Commissione sarà discussa dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. Una volta adottata la proposta di direttiva, gli Stati membri disporranno di 2 anni di tempo per recepirla nel diritto nazionale.

La raccomandazione sarà, invece, presentata al Consiglio per esame e adozione; successivamente, la Commissione europea sosterrà gli Stati membri nell'attuazione della raccomandazione, fornendo loro orientamento, assistenza e sostegno tecnico.

KINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

36. SCIOPERO - Illecito se danneggia la produttività dell'azienda - Decisione della Cassazione

L'esercizio del diritto di sciopero **deve ritenersi illecito se, ove non effettuato con gli opportuni accorgimenti e cautele, appare idoneo a pregiudicare irreparabilmente non la produzione, ma la produttività dell'azienda**, cioè la possibilità per l'imprenditore di continuare a svolgere la sua iniziativa economica, ovvero comporti la distruzione o una duratura inutilizzabilità degli impianti, con pericolo per l'impresa come organizzazione istituzionale, non come mera organizzazione gestionale, con compromissione dell'interesse generale alla preservazione dei livelli di occupazione.

Così la **Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nell'ordinanza n. 6787 del 14 marzo 2024.**

L'ordinanza n. 6787/2024 rappresenta un punto di riferimento importante per i diritti dei lavoratori e per le aziende, delineando con maggiore chiarezza **i limiti e le condizioni di legittimità dello sciopero**. Attraverso questo pronunciamento, la Cassazione **ribadisce la centralità del diritto di sciopero** come strumento di tutela e negoziazione collettiva, sottolineando al contempo la necessità di **bilanciare tale diritto con la continuità e l'efficienza dell'attività imprenditoriale**.

La Cassazione chiarisce un punto fondamentale: lo sciopero è considerato **legittimo anche quando arreca danno alla produzione dell'azienda, purché non comprometta la sua produttività globale**.

Il danno alla produzione, infatti, è intrinsecamente legato alla natura dello sciopero, mirato a esercitare una pressione sull'azienda per rivendicare diritti o miglioramenti delle condizioni lavorative.

Secondo la Cassazione, **lo sciopero diventa illecito** solo quando le modalità adottate dai lavoratori **impediscono all'imprenditore di proseguire la sua attività economica**, ad esempio rendendo gli impianti inutilizzabili per lunghi periodi.

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza n. 6787/2024, cliccare QUI.](#)

37. DONAZIONI INDIRETTE E DONAZIONI INFORMALI - Niente imposta senza registrazione - Decisione della Corte di Cassazione

Le **donazioni informali** e **indirette** non sono soggette all'**imposta di donazione**, poiché non esiste l'obbligo di registrazione.

Questo in sintesi quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione con la **sentenza n. 7442 del 20 marzo 2024**, che ribalta la questione della tassazione sulle erogazioni, così come regolata da una circolare dell'Agenzia delle Entrate del 2015.

La Sezione tributaria della Corte di Cassazione analizza e confuta la [circolare dell'Agenzia delle entrate n. 30/E dell' 11 agosto 2015](#), ritenendola "non condivisibile", "imprecisa" e "incompleta", nella parte in cui afferma che l'imposta di donazione si applica alle "*liberalità tra vivi che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)*".

La **sentenza n. 7442/2024** rappresenta a tutti gli effetti un punto di svolta sulle donazioni indirette e informali, che vengono effettuate, ad esempio, tra genitori e figli.

La decisione dei giudici prende spunto da un ricorso, che è stato presentato da un privato che aveva ricevuto un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate **per non aver effettuato il pagamento dell'imposta di donazione**.

La Suprema Corte ha ricordato la tripartizione delle donazioni nella legislazione tributaria, che si distinguendo tra:

- **Donazioni dirette** o formali, che si realizzano con un contratto pubblico e l'assistenza di testimoni (art. 769 c.c.);
- **Donazioni indirette**, che derivano da atti giuridici, negozi unilaterali o contratti;
- **Donazioni informali**, quali il trasferimento di denaro o strumenti finanziari.

La **non obbligatorietà** della registrazione per le donazioni indirette è sottolineata dalla mancanza di sanzioni specifiche e dalla possibilità di una registrazione **volontaria**.

La Cassazione, superando quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate nella citata circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015, stabilisce che, **in assenza di dichiarazione di una donazione indiretta in sede di accertamento di altri tributi, l'amministrazione fiscale non può imporre la tassazione relativa alla donazione stessa**.

L'erario ha sempre preteso il pagamento dell'**imposta di donazione**, anche quando vengono effettuati dei trasferimenti di denaro attraverso, ad esempio, degli assegni circolari.

In linea generale vengono tassati tutti gli atti di liberalità compiuti tra persone vive che **si caratterizzano dall'assenza di un atto scritto**.

Questo orientamento viene completamente ribaltato dalla sentenza della Suprema Corte, la quale **ha escluso l'applicazione di qualsiasi tassa sulle donazioni informali o indirette, che non siano caratterizzate da un atto scritto o non siano soggette ad una registrazione**.

La Cassazione ha specificato, in sostanza, che **se le donazioni informali e indirette non vengono redatte per iscritto e avvengono informalmente** (con un bonifico o con la consegna dei soldi in mano del figlio) **non devono essere registrate ufficialmente e quindi non c'è neanche bisogno di pagare le imposte su di esse**.

Secondo i giudici della Corte di Cassazione le imposte devono essere pagate solo quando **sorge l'obbligo di registrazione dell'atto che istituisce la donazione**. O quando la stessa viene dichiarata al fisco.

Da questo ne consegue che le eventuali donazioni indirette, che scaturiscono ad un atto scritto per il quale non è obbligatoria la registrazione, i **diretti interessati**:

- **possono evitare di registrarlo** e risparmiare il pagamento delle relative imposte, oppure
- possono procedere – in maniera facoltativa – alla sua registrazione ed effettuare tutti i versamenti previsti dalla normativa.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 7442/2024, cliccare QUI.](#)

38. MOBILITA' ELETTRICA - Al via la Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica

Con un comunicato stampa del 27 marzo scorso, il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto che **è online la Piattaforma Unica Nazionale (PUN), il portale istituzionale che mappa i punti di ricarica per i veicoli elettrici accessibili al pubblico sul territorio nazionale**.

Il lancio del nuovo strumento è avvenuto nel corso di una conferenza stampa con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e i rappresentanti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e della Ricerca sul Sistema Energetico (RSE), società che hanno collaborato con il Ministero alla realizzazione della piattaforma.

Il portale permette di localizzare le infrastrutture di ricarica presenti sul territorio italiano, mostrando dettagli sulla tipologia di alimentazione, la potenza massima erogabile, informazioni sugli operatori che erogano il servizio (Charging Point Operator - CPO) e lo stato del punto di ricarica.

Grazie al contributo dei principali gestori delle infrastrutture, **oggi la PUN mappa già oltre 32.000 punti di ricarica operativi in Italia**, compresi quelli installati sulle reti autostradali, sui 42.500 oggi esistenti.

La PUN, oltre a essere uno stimolo per lo sviluppo della mobilità elettrica, è dunque anche uno strumento di supporto per gli Enti locali nella programmazione urbanistica dei territori.

L'inserimento dei dati relativi alle infrastrutture di ricarica da parte dei gestori delle colonnine, come previsto dal decreto ministeriale 16 marzo 2023, terminerà entro il 26 luglio prossimo.

A dicembre sarà completata l'interoperabilità in real-time con i CPO e rilasciata l'App che permetterà di accedere ai servizi della PUN tramite dispositivi mobili.

LINK:

[Per accedere al portale, cliccare QUI.](#)

39. GARANTE PRIVACY - No all'uso del riconoscimento facciale per controllo presenze - Sanzionate cinque società che trattavano illecitamente dati biometrici

Il riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro viola la privacy dei dipendenti. Non esiste al momento alcuna norma che consenta l'uso di dati biometrici, come prevede il Regolamento, per svolgere una tale attività.

Per questo motivo il Garante privacy ha **sanzionato cinque società** - impegnate a vario titolo presso lo stesso sito di smaltimento dei rifiuti - con sanzioni rispettivamente di 70mila, 20mila, 6mila, 5mila e 2mila euro, per aver trattato in modo illecito i dati biometrici di un numero elevato di lavoratori.

L'Autorità, intervenuta a seguito dei reclami di diversi dipendenti, ha anche evidenziato i particolari rischi per i diritti dei lavoratori connessi all'uso dei sistemi di riconoscimento facciale, alla luce delle norme e delle garanzie previste sia nell'ordinamento nazionale che in quello europeo.

Dall'attività ispettiva del Garante, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza, sono emerse anche ulteriori violazioni da parte delle società. In particolare l'Autorità ha accertato che tre aziende avevano condiviso per più di un anno lo stesso sistema di rilevazione biometrica, oltretutto senza aver adottato misure tecniche e di sicurezza adeguate. Inoltre il medesimo "sistema", ritenuto illecito dall'Autorità, era utilizzato presso altre nove sedi dove operava una delle società sanzionate. Le aziende, infine, non avevano fornito una informativa chiara e dettagliata ai lavoratori né avevano effettuato la valutazione d'impatto prevista dalla normativa privacy.

Le aziende, ad avviso del Garante, avrebbero dovuto più opportunamente utilizzare sistemi meno invasivi per controllare la presenza dei propri dipendenti e collaboratori sul luogo di lavoro (come ad es. il badge).

Oltre al pagamento delle sanzioni il Garante ha ordinato la cancellazione dei dati raccolti illecitamente.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione dei relativi provvedimenti, cliccare QUI.](#)

40. GARANTE PRIVACY - Compendio sul trattamento dei dati personali attraverso piattaforme volte a mettere in contatto i pazienti con i professionisti sanitari accessibili via web e App

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un documento in 10 punti in cui si indicano **gli obblighi e gli adempimenti da rispettare al momento di trattare dati personali così delicati.**

Attraverso le piattaforme digitali, che nella maggior parte dei casi fanno capo a società stabilite in paesi europei diversi dall'Italia o in Paesi terzi, i dati sia personali che sanitari dei pazienti vengono utilizzati per molteplici finalità da diversi soggetti che intervengono a vario titolo nelle operazioni di trattamento e che possono assumere diversi ruoli di protezione dei dati (titolare, contitolare e responsabile del trattamento).

Il compendio fornisce chiarimenti con riferimento a tre **macro tipologie di trattamenti:**

- 1) **dati dei pazienti**, necessari per offrire loro servizi anche di tipo amministrativo correlati alla prestazione sanitaria richiesta (ad es. creazione dell'account, prenotazione di una visita medica);
- 2) **dati personali dei professionisti sanitari** trattati per diversi scopi (ad es. gestione dell'agenda del medico e recensioni degli utenti);
- 3) **dati sulla salute dei pazienti**, trattati per finalità di diagnosi e cura (es. condivisione di documenti sanitari come prescrizioni o referti).

Per ciascuna delle tre differenti macro tipologie di trattamenti, il compendio identifica le **specifiche basi giuridiche, i ruoli, le responsabilità e gli obblighi in capo a siti e app** e ricorda la necessità di adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative, volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata di dati o accesso accidentale o illegale.

Una specifica sezione del compendio è dedicata **all'obbligo per le piattaforme di svolgere al riguardo una preventiva valutazione di impatto sul trattamento di dati** che possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Un paragrafo, infine, è dedicato alle **informazioni da rendere ai pazienti** che, in conformità ai principi di correttezza e trasparenza, devono essere semplici e chiare oltre che concise, trasparenti, intelligibili e facilmente accessibili.

LINK:

[Per accedere al documento, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) LAVORATORI DEL TURISMO - Il trattamento integrativo speciale

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con un approfondimento del 18 marzo 2024, riepiloga tutte le caratteristiche del **trattamento integrativo speciale spettante ai lavoratori del turismo**, recentemente rinnovato sia dall'articolo 39-bis del D.L. n. 48/2023 (c.d. "*Decreto Lavoro*"), convertito dalla L. n. 85/2023, che dall'articolo 1, commi 21 – 25, della L. n. 213/2023 (*Legge di Bilancio 2024*).

La finalità è sia di **garantire la stabilità occupazionale** che di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel "settore turistico, ricettivo e termale", e "a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000" come previsto dal "Decreto Lavoro", che "ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali", come previsto dalla Legge di bilancio 2024.

La misura si applica nel primo semestre del 2024 e consiste in un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Link:

[Per consultare il documento della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, cliccare QUI.](#)

2) CAMERA DEI DEPUTATI - Intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare - Chiamata al mondo della ricerca - Progetti entro il prossimo 31 maggio

La Camera si rivolge al mondo della ricerca e dell'università per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale a supporto del lavoro parlamentare.

I progetti possono essere inviati fino al prossimo 31 maggio.

E' scaricabile la manifestazione di interesse, con tutti i dettagli per aderire.

La manifestazione di interesse è **rivolta a giovani studiosi, ricercatori, centri di competenze universitari, enti di ricerca** e intende raccogliere progetti di utilizzo dell'Intelligenza artificiale generativa per reperire e organizzare informazioni qualificate, per supportare la predisposizione degli atti di iniziativa, per far conoscere la documentazione e l'attività parlamentare in modo più completo e inclusivo.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la manifestazione di interesse, cliccare QUI.](#)

3) MINISTERO AGRICOLTURA - AL VIA IL CONCORSO "RADICI" - Foto e storie degli Alberi monumentali d'Italia

In occasione della Giornata internazionale delle Foreste, che si celebra il 21 marzo, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste **lancia il concorso "Radici"**.

L'iniziativa, curata dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, ha l'obiettivo di sensibilizzare alla conoscenza e al rispetto del patrimonio forestale italiano, mettendo al centro le immagini e le storie di alcuni dei suoi esemplari più significativi: gli Alberi monumentali d'Italia (AMI).

I partecipanti potranno inviare brevi storie, aneddoti, curiosità, leggende o particolarità relativi ad uno, o più, alberi o gruppi di alberi monumentali dei circa 4.300 censiti e accolti nell'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia, corredando i testi (massimo 1000 battute spazi inclusi) con una foto orizzontale che metta in risalto il valore dell'esemplare arboreo nel proprio contesto topografico.

I contributi potranno essere inviati fino al 21 settembre 2024, all'indirizzo e-mail didattica.forestale@masaf.gov.it e p.c. didattica.forestale@gmail.com.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul concorso e per consultare la Mappa "Alberi monumentali d'Italia", cliccare QUI.](#)

4) UNESCO - Aperto il Bando per la Capitale mondiale del libro 2026

L'ANCI, con un comunicato del 21 marzo 2024, rende noto che il Segretariato Generale dell'UNESCO ha aperto il **nuovo bando per designare la Capitale mondiale del libro del 2026**.

Lanciato nel 2001, il programma ha lo scopo di promuovere la lettura e i suoi valori in tutte le fasce di età e popolazione, impegnando le capitali vincitrici del riconoscimento a un'attività lunga almeno dodici mesi per incentivare il consumo di libri e la cultura letteraria.

Per il 2024 l'UNESCO ha designato città di **Strasburgo** (Francia) mentre nel 2025 il testimone passerà alla città di **Rio de Janeiro**.

Le candidature per il 2026 dovranno essere presentate al Segretariato Generale dell'UNESCO **entro venerdì 10 maggio 2024**.

Per permettere alla Commissione Nazionale di valutare l'eventuale sostegno alle domande, è necessario che le proposte siano **trasmesse entro il 13 aprile 2024** all'indirizzo segretariato.cniu@unesco.it.

Le candidature dovranno essere presentate direttamente attraverso la piattaforma online seguendo le istruzioni contenute nel sito [Joint the network UNESCO](#).

5) OPERATORI POSTALI PRIVATI - Fissati gli importi dei contributi 2024

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2024, è stato reso noto che è stato pubblicato il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024 al n. 318, che **determina l'importo dei contributi dovuti dagli operatori postali privati per l'anno 2024**.

Gli importi dei contributi dovuti dagli operatori postali privati per l'anno 2024 sono riportati all'articolo 1 del decreto. Gli operatori titolari sia di licenza individuale sia di licenza speciale sia di autorizzazione generale sono tenuti al pagamento di un solo contributo annuale per controlli e verifiche della permanenza dei requisiti.

Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato esclusivamente attraverso l'uso della piattaforma digitale per i pagamenti elettronici PagoPA utilizzando [l'apposito portale informatico dedicato](#).

A tale proposito, il Ministero delle imprese e del made in Italy rende noto che entro il mese di giugno 2024 il conto corrente postale n. 3338588 (IBAN IT89C076011450000003338588) dedicato ai versamenti degli operatori postali **sarà CHIUSO**.

A partire dal 1° maggio 2024 si invitano, pertanto, gli operatori a NON effettuare più bonifici o versamenti diretti, per evitare di vedere respinta l'operazione a causa dell'avvenuta CHIUSURA del suddetto conto corrente postale dedicato.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

6) ORGANISMI SPORTIVI - Comunicazioni al centro per l'impiego

Il Dipartimento per lo sport, con un [comunicato del 21 marzo scorso](#), ha reso noto che **dal 21 marzo**, per gli Organismi Sportivi, anche paralimpici, per CIP, CONI, Sport e Salute e per gli enti sportivi dilettantistici affiliati è possibile effettuare **attraverso la piattaforma** del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), le **comunicazioni al centro per l'impiego** (di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510 del 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. n. 608 del 28 novembre 1996), relativamente ai direttori/giudici/ufficiali di gara, come disposto dall'articolo 25, comma 6-ter del D.Lgs. n. 36/2021.

Le comunicazioni in oggetto devono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare.

Per quanto concerne le comunicazioni relative alle attività svolte nell'anno 2023, la scadenza dell'invio è fissata al prossimo 31 marzo.

7) AGCM - Sanzione di oltre 4 milioni a Verisure

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Verisure Italy S.r.l., fornitrice di sistemi di allarme e relativi servizi, una **sanzione di 4 milioni e 250mila euro per quattro condotte in violazione del Codice del consumo**.

La società ha svolto attività promozionale ingannevole dal 2021 al 30 ottobre 2023 attraverso vari canali di comunicazione (spot televisivi, cartellonistica, sito web). In particolare, ha omesso o non evidenziato che, sottoscrivendo il contratto, non si acquistavano il sistema e gli apparati di allarme Verisure che, invece, si ricevevano solo in comodato d'uso gratuito.

Dal 2022, nella fase di recesso dal contratto, la società attua una condotta aggressiva con una serie di comportamenti ostativi alla conclusione del rapporto, come il mancato o ritardato accoglimento delle istanze di recesso, la prosecuzione delle fatturazioni nei mesi successivi alla cessazione del servizio e la ritardata o mancata disinstallazione degli impianti di allarme.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo del provvedimento, cliccare QUI.](#)

8) AGCM - Sanzione di oltre 3 milioni a Mondo Convenienza

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Iris Mobili S.r.l., titolare del marchio Mondo Convenienza, una sanzione di 3 milioni e 200 mila euro.

La società ha adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e ha ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita.

Pur consapevole dell'elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo, la società non ha adottato comportamenti idonei a risolvere questi problemi, violando così l'obbligo di diligenza professionale previsto dal Codice del Consumo.

Inoltre, ha ostacolato i diritti dei consumatori prevedendo tempistiche ristrette per il reclamo e limitazioni al diritto di ottenere la sostituzione dei prodotti stessi o la restituzione di quanto pagato.

In questo modo, Mondo Convenienza ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento, cliccare QUI.](#)

9) ASSONIME - LA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI - Strumenti e regole operative per la gestione delle procedure di approvvigionamento

La nuova disciplina sui contratti pubblici, introdotta con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è caratterizzata da un ampio ricorso alle nuove tecnologie digitali. Fattore essenziale per gestire le procedure di approvvigionamento con modalità digitali è la creazione di un'adeguata infrastruttura (cd. ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale) basata sull'interoperabilità tra le banche dati della pubblica amministrazione e sull'interazione tra queste e le piattaforme digitali.

Il passaggio dal sistema tradizionale al nuovo sistema digitale non può avvenire in modo automatico, ma necessita sia di un forte impegno da parte degli operatori del settore sia di un'azione di accompagnamento e sostegno da parte delle autorità competenti. Con questo obiettivo ANAC ha adottato una serie di determinazioni per favorire la regolare e tempestiva applicazione della nuova disciplina.

ASSONIME, con la [circolare n. 7 del 28 marzo 2024](#), dopo una breve ricostruzione dei nuovi strumenti informatici che regolano il processo di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni, illustra i provvedimenti adottati da ANAC volti a guidare la fase di avvio del processo di digitalizzazione.

In particolare, vengono analizzate le indicazioni fornite in tema di pubblicità legale, acquisizione del CIG, funzionalità del fascicolo virtuale dell'operatore economico, trasmissione e pubblicazione dei dati a fini di trasparenza.

10) CONTO TERMICO 3.0 - CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL DECRETO FINO AL PROSSIMO 10 MAGGIO

È stata avviata la **consultazione pubblica sul testo del decreto "Conto Termico 3.0"**, che incentiva gli interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.

Durante il periodo di consultazione pubblica, le parti interessate possono inviare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica PEC cee@pec.mite.gov.it utilizzando il Modulo di adesione alla consultazione allegato e indicando come oggetto della e-mail "Consultazione DM Conto termico".

La consultazione pubblica termina il prossimo 10 maggio.

LINK:

[Per accedere alla consultazione, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 16 al 30 Marzo 2024)

1) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2024: Misure di coordinamento delle politiche del mare. (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva, clicca qui.](#)

2) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 15 febbraio 2024: Modifica al decreto 16 dicembre 2022, in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti: proroga delle date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria. (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Legge 15 marzo 2024, n. 28: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico. (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

4) Decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29: Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33. (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 1 febbraio 2024, n. 34: Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.». (Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Legge 15 marzo 2024, n. 36: Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

7) Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto 8 marzo 2024: Comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet della Società generale d'informatica S.p.a. - SOGEI il questionario unico FC80U per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali. (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) Ministero delle imprese e del made in Italy – Decreto 8 marzo 2024: Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di ventiquattromilacinquecentocinquantesette società cooperative. (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2024 – Supplemento Ordinario n. 16).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Garante per la protezione dei dati personali – Delibera 7 marzo 2024: Approvazione del codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling e accreditamento dell'Organismo di monitoraggio. (Provvedimento n. 148). (Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.](#)

10) Legge 25 marzo 2024, n. 38: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

11) Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 16 al 30 Marzo 2024)

1) Direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 19 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

2) Decisione (UE) 2024/871 della Banca Centrale Europea dell' 8 marzo 2024 sull'importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l'anno 2023 (BCE/2024/8). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 21 marzo 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)